

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

**Il controllo delle delibere siciliane e
la prassi della promulgazione parziale**

Raccolta di normativa, giurisprudenza e dottrina

a cura di G. D'amico

settembre 2014

I. NOTE INTRODUTTIVE

La presente ricerca comprende materiali utili a ricostruire l'evoluzione del sistema di controllo delle leggi regionali siciliane e l'affermarsi della prassi della c.d. promulgazione parziale. In particolare, l'esame congiunto della normativa e della giurisprudenza consente di cogliere le peculiarità del meccanismo di impugnazione previsto nello Statuto siciliano, che è tuttora, almeno in parte, vigente.

La ricerca si articola in tre parti, dedicate rispettivamente alla normativa rilevante, alla giurisprudenza ed alla dottrina.

Nella prima parte trovano spazio: *a*) le norme dello Statuto siciliano, approvato nel 1946 e poi "convertito" in legge costituzionale dalla l.cost. n. 2 del 1948, che prevedono un controllo preventivo delle leggi siciliane affidato all'Alta Corte e promosso dal Commissario dello Stato; *b*) la VII disposizione transitoria della Costituzione secondo cui, fino all'entrata in funzione della Corte costituzionale, il sindacato di costituzionalità doveva avvenire «nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione» (che, per la Sicilia, erano quelle contenute nello Statuto); *c*) le norme di attuazione dello Statuto, relative al Commissario dello Stato ed all'Alta Corte; *d*) l'art. 9 della legge n. 131 del 2003 (che al comma 1 ha sostituito l'art. 31 della legge n. 87 del 1953), il quale fa salvo, anche dopo la modifica dell'art. 127 Cost., il sistema di impugnazione delle leggi siciliane previsto nello Statuto.

Nell'ambito della normativa si è ritenuto utile riportare il testo dell'art. 14 del ddl cost. AS 1429, approvato in prima lettura dal Senato l'8 agosto 2014. Questa disposizione mira a sostituire l'attuale art. 74 Cost., prevedendo la possibilità di un rinvio parziale della legge, da parte del Presidente della Repubblica. Potrebbero dunque porsi, per questo verso, problemi analoghi a quelli già esaminati dalla Corte con riferimento alla promulgazione parziale delle leggi siciliane.

La seconda parte della ricerca contiene sia alcune significative pronunzie dell'Alta Corte per la Regione Siciliana sia le più importanti decisioni della Corte costituzionale nella materia in esame.

Quanto alle prime, si è ritenuto opportuno riportare le sole decisioni in cui l'Alta Corte individua i limiti del proprio sindacato.

Le pronunzie della Corte costituzionale sono raggruppate in base ai seguenti criteri: innanzitutto, è riportata (sotto la lettera *a*) l'ordinanza con la quale la Corte si è autorimessa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana».

Sono poi riportate (sotto la lettera *b*) le prime decisioni con le quali sono state ribadite l'unicità della giurisdizione costituzionale (spec. sentenza n. 38 del 1957) e la natura provvisoria delle competenze dell'Alta Corte. Si tratta di un complesso di pronunzie mediante le quali il meccanismo di impugnazione delle leggi siciliane è stato "adeguato" a Costituzione, senza annullare le disposizioni statutarie.

Alla lettera *c*) è invece riportata l'unica sentenza di accoglimento che ha riguardato le norme dello Statuto siciliano in tema di competenze dell'Alta Corte (artt. 26 e 27, relativi al giudizio sui reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali). Si tratta della sentenza n. 6 del 1970, che si è ritenuto opportuno inserire per completezza della ricerca, pur riguardando una competenza diversa da quella attinente al giudizio di costituzionalità delle

leggi. In particolare, si segnala il punto 4 del *cons. dir.* della sentenza citata, in cui la Corte ricostruisce le vicende che hanno portato alla definitiva paralisi dell'attività dell'Alta Corte.

Sempre nella prospettiva dell'adeguamento a Costituzione dell'impianto statutario, va letta la sentenza n. 545 del 1989 (inserita sotto la lettera *d*), con la quale è stato dichiarato inammissibile un ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso una norma contenuta in una legge statale, ai sensi dell'art. 25, lettera *b*), dello Statuto. Al riguardo, va segnalato come la norma statutaria appena citata non sia stata dichiarata illegittima ma il Giudice delle leggi si sia limitato a negare la legittimazione del Commissario dello Stato ad impugnare una legge statale.

Sotto la lettera *e*) sono raccolte le pronunzie (emesse prima della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione) con le quali la Corte ha preso atto della promulgazione parziale della legge siciliana di volta in volta censurata ed ha concluso per la cessazione della materia del contendere (si vedano spec. sentenze n. 142 del 1981 e n. 13 del 1983). Nello stesso gruppo sono inserite anche alcune decisioni in cui la Consulta ha constatato che la legge è stata promulgata con omissione delle norme impuginate e che queste ultime sono state abrogate da altra legge in concomitanza o addirittura prima della loro entrata in vigore, concludendo per la cessazione della materia del contendere. In qualche caso il Commissario dello Stato ha anticipato il giudizio della Corte, rinunciando al ricorso a seguito dell'abrogazione; pertanto, in presenza dell'accettazione della rinuncia da parte del resistente, il giudizio è stato dichiarato estinto.

Alla lettera *f*) è riportata la sentenza n. 314 del 2003, con la quale la Corte è stata chiamata a decidere sulla vigenza del controllo preventivo delle leggi siciliane, previsto nel relativo Statuto, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Com'è noto, la Corte ha affermato l'impossibilità di comparare due meccanismi di impugnazione radicalmente diversi (quello dello Statuto siciliano e quello del nuovo art. 127 Cost.), con la conseguenza di non poter fare applicazione del criterio di maggior favore per le Regioni speciali, di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. La decisione in parola si segnala inoltre per l'interessante ricostruzione della giurisprudenza costituzionale in materia.

Nella stessa direzione della sentenza n. 314 va la previsione dell'art. 9 della legge n. 131 del 2003 (che al comma 1 sostituisce l'art. 31 della legge n. 87 del 1953), la quale, incidentalmente, fa salvo il meccanismo statutario.

Sotto la lettera *g*) sono raccolte le pronunzie (successive alla riforma del Titolo V) in cui la Corte ha preso atto della promulgazione parziale della legge impugnata, concludendo per la cessazione della materia del contendere o per l'estinzione del giudizio ove, nelle more, il ricorrente avesse rinunciato al ricorso.

Al di fuori dei casi appena visti, residuano altri in cui non si è avuta la promulgazione parziale e dunque la Corte è entrata nel merito delle questioni (lettera *h*) ed uno in cui, pur non essendovi stata la promulgazione (né totale né parziale), la Corte ha ritenuto cessata la materia del contendere (ordinanza n. 385 del 2006). Infine, la rassegna giurisprudenziale è completata da una pronunzia relativa ad un caso di promulgazione parziale di una legge regionale calabrese (ordinanza n. 192 del 2002, riportata sotto la lettera *i*) e da alcune decisioni relative ai meccanismi di controllo delle leggi di altre Regioni a Statuto speciale.

In generale, sulle modalità di classificazione della giurisprudenza raccolta può dirsi che: 1) l'attenzione è stata focalizzata sui casi di promulgazione parziale; 2) l'analisi è stata limitata alle pronunce più significative (ad es. non sono state riportate le decisioni dei primi anni di funzionamento della Corte, meramente ripetitive di quanto affermato nella sentenza n. 38 del 1957); 3) non sono stati riportati tutti i casi di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta abrogazione della norma impugnata (in presenza di promulgazione parziale), ma solo quelli ritenuti utili ai fini della presente ricostruzione; 4) non stati riportati

tutti i casi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (in presenza di promulgazione parziale), accettata da controparte, ma solo quelli ritenuti utili ai fini della presente ricostruzione; 5) le decisioni aventi motivazioni simili (sia di cessazione della materia del contendere per promulgazione parziale sia di estinzione del giudizio per rinuncia) sono riportate solo nell'indice della ricerca e non anche per esteso.

La terza parte, relativa alla dottrina, contiene innanzitutto i primi commenti all'ord. 114 del 2014; sono poi presenti i commenti relativi a pronunce precedenti o successive alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Completano la rassegna dottrinale alcuni scritti su altri profili del tema in oggetto (come ad es. il ruolo del Commissario dello Stato ed ora del Rappresentante dello Stato, e la promulgazione parziale delle leggi di altre Regioni).



INDICE

I.	NOTE INTRODUTTIVE	61
II.	NORMATIVA RILEVANTE	
	<u>a) Norme della Costituzione:</u>	
	Disposizione transitoria VII, secondo comma, della Costituzione della Repubblica italiana.	64
	<u>b) Le norme dello Statuto siciliano:</u>	
	Artt. 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).	65
	<u>c) Sull'Alta Corte per la Regione Siciliana:</u>	
	D.Lgs.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 942 (Norme relative all'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto della Regione siciliana).	67
	<u>d) Sul Commissario dello Stato per la Regione Siciliana:</u>	
	D.Lgs. C.p.S. 10 maggio 1947, n. 307 (Norme relative al Commissario dello Stato per la Regione siciliana).	69
	<u>e) Sul meccanismo di impugnazione delle leggi regionali siciliane dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione:</u>	
	Art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).	70
	<u>f) Sul rinvio parziale di una legge, previsto dal disegno di legge costituzionale approvato dal Senato l'8 agosto 2014:</u>	
	Art. 14 del ddl cost. AS 1429 (Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione), approvato dal Senato della Repubblica l'8 agosto 2014.	71
III.	PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE	
	AC n. 1579, XVI legislatura, Proposta di legge costituzionale (Istituzione di una Sezione speciale della Corte costituzionale, avente le competenze già attribuite all'Alta Corte prevista dall'articolo 24 dello Statuto speciale della Regione Siciliana), d'iniziativa dei deputati Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli, presentata il 31 luglio 2008.	73
IV.	GIURISPRUDENZA DELL'ALTA CORTE PER LA REGIONE SICILIANA	

Decisione 19 luglio 1948 – 10 settembre 1948, n. 4 (Scavonetti, rel. 77

Ortona, est. Vassalli).

[... Non sussiste, d'altro canto, l'incompetenza di questa Alta Corte, prospettata alla discussione orale dalla difesa dello Stato sotto il profilo che sarebbe riservato alla Corte costituzionale, prevista dall'art. 134 della Costituzione della Repubblica, il decidere circa la violazione dell'art. 138 della Costituzione stessa, poiché il ricorso investe la legittimità costituzionale di una legge « rispetto allo Statuto » regionale siciliano e « ai fini della efficacia della medesima entro la Regione », così come testualmente prevede l'art. 25 dello Statuto della Regione Siciliana, ...]

Decisione 28 agosto 1949 – 7 febbraio 1950, n. 13 (Scavonetti, 82
Catinella).

[... 5) La eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Collegio sulle impugnative che prospettano vizi di illegittimità così detta interna delle leggi regionali non è fondata. Lo Statuto della Regione Siciliana attribuisce diversa estensione alla giurisdizione dell'Alta Corte in rapporto rispettivamente alle leggi dell'Assemblea regionale ed alle leggi e regolamenti emanati dallo Statuto.

Nella prima ipotesi (art. 25 lett. a) nessun limite è posto all'esercizio del sindacato dell'Alta Corte: essa deve in ogni caso controllare la rispondenza delle leggi regionali indipendentemente dalla loro interferenza nella sfera di competenza propria dello Stato, a tutte le norme del nostro sistema costituzionale.

Nella seconda ipotesi (art. 25 lett. b) invece, il sindacato, mentre da un lato si estende anche ai regolamenti d'altro lato è più ristretto, perchè il termine di riferimento non è più costituito da tutte le norme costituzionali, ma soltanto da quelle contenute nello Statuto siciliano, e ciò al fine di valutare la efficacia delle norme statuali « entro la Regione ».

Ai due settori di giurisdizione corrispondono modalità e termini diversi di impugnazione come espressamente dispongono gli artt. 27 e seguenti dello Statuto.

Non pertinente è quindi il richiamo della difesa della Regione alla decisione del 10 settembre 1948; in essa l'affermazione che la funzione dell'Alta Corte consiste nel dirimere conflitti fra due ordinamenti si riferiva soltanto alla ipotesi prevista dall'art. 25 lett. b) dello Statuto. ...]

Decisione 20 marzo 1951 – 13 aprile 1951, n. 39 (Scavonetti, Bracci). 89

[... Lo Stato ha poi nella Regione siciliana un organo esclusivamente proprio che è il Commissario dello Stato al quale, però, a differenza della larga competenza di controllo che quest'organo ha nelle altre regioni a statuto speciale e ordinario, compete soltanto l'azione innanzi all'Alta Corte per la Sicilia e di proporre al Governo dello Stato la scioglimento dell'Assemblea regionale (artt. 8 e 27). Il Governo dello Stato può altresì inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni (art. 21). ...]

Decisione 23 gennaio 1953 – 29 aprile 1953, n. 61 (Perassi, Bracci). 96

[... Comunque, a prescindere da tutte le considerazioni che precedono, il principio dell'eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione non è affermato né direttamente, né indirettamente dallo Statuto siciliano che ponendo una disciplina costituzionale speciale sottolinea ovviamente i motivi della disuguaglianza piuttosto che quelli della parità delle condizioni e delle posizioni giuridiche.

E poiché l'Alta Corte è competente a giudicare della costituzionalità delle leggi dello Stato soltanto rispetto allo Statuto della Regione Siciliana, il motivo di illegittimità costituzionale per violazione del principio dell'eguaglianza, cioè per violazione dell'art. 3 della Costituzione, è inammissibile per l'incompetenza al riguardo di questa Alta Corte. ...]

Decisione 13 luglio 1953 – 23 gennaio 1954, n. 71 (Perassi, Bracci). 100

[... Ora non vi è dubbio che il D.P. 11 dicembre 1952, n. 4433, è idoneo a produrre effetti giuridici soltanto nel « territorio della Repubblica soggetto al monopolio » dei sali, è cioè un regolamento territorialmente limitato, privo d'efficacia in Sicilia perché questa parte del territorio della Repubblica non è soggetto al monopolio dei sali.

Da ciò deriva, quantunque la questione dell'illegittimità del decreto del Presidente della Repubblica per violazione dell'art. 21 dello Statuto sia di grande importanza costituzionale e investa interessi essenziali dell'autonomia siciliana, che questa Corte difetta di giurisdizione siciliana perché (art. 25 dello Statuto) l'Alta Corte giudica sulla costituzionalità dei regolamenti dello Stato, rispetto allo Statuto siciliano, soltanto ai fini dell'efficacia dei regolamenti stessi « entro la Regione ». E poiché la locuzione «entro la Regione» ha un ovvio significato territoriale e il D.P. 11 dicembre 1952, n. 4433, non può produrre effetti giuridici, ben diversi dalle conseguenze di fatto, nel territorio siciliano, il ricorso del Presidente della Regione deve essere rigettato per difetto di giurisdizione di questa Alta Corte. ...]

Decisione 2 dicembre 1953 – 26 gennaio 1954, n. 73.

[... Alla conclusione dell'illegittimità del procedimento seguito dal Presidente della Regione Siciliana, si potrebbe giungere solo se si ritenesse fondata la tesi più radicale, sostenuta dal Commissario dello Stato: che ogni volta che l'Alta Corte annulla, totalmente o parzialmente una legge regionale deve questa legge tornare all'Assemblea per essere modificata, o sostituita, o abbandonata Ma l'Alta Corte non condivide tale opinione almeno nei suoi termini estremi e generali nei quali è formulata dal Commissario.

L'art. 29 dello Statuto prevede che le leggi della Regione sono promulgate e pubblicate « decorsi otto giorni senza che al presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dall'impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta, da parte dell'Alta Corte, sentenza di annullamento».

Da ciò non può sic et simpliciter dedursi per argomento a contrario, che nell'ipotesi di annullamento anche parziale la legge non possa essere promulgata e pubblicata ma debba essere sempre riproposta all'Assemblea regionale. L'art. 29, parlando di «annullamento» non precisa se la norma si applichi sia all'annullamento totale che all'annullamento parziale. La soluzione del problema non può essere data dal solo argomento letterale, neppure esplicito e decisivo, ma da tutto il complesso di norme costituzionale che regolano i ricorsi in materia e gli effetti delle decisioni del giudice costituzionale nonché dei principi generali del diritto.

È ovvio che il ricorso per incostituzionalità di una legge possa investire l'intera legge o singole disposizioni. In questa ultima ipotesi la dichiarazione di illegittimità costituzionale è limitata alla singola «norma» a ritenuta illegittima (art. 36 Costituzione) e alle «altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata» (art. 27 legge ordinaria sulla Corte costituzionale). Queste norme dichiarate illegittime cessano di avere efficacia (citato art. 136), non possono avere applicazione (art. 30 della legge sulla Corte costituzionale) dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo nella Gazzetta ufficiale (della Repubblica o della Regione).

La decisione della Corte è anche comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, «affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali » (art. 136 Costituzione), «affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza» (art. 30 della legge sulla Corte costituzionale).

Pertanto, vi è un effetto giuridico, immediato, della decisione della Corte: la cessazione di efficacia delle norme dichiarate illegittime. Vi è un effetto potenziale, riservato alla potestà discrezionale delle Camere o della Assemblea regionale: l'eventuale emanazione di altra legge o l'abrogazione della legge parzialmente dichiarata illegittima, od anche l'adozione di una legge costituzionale nelle forme prescritte.

Tutto questo appare evidente per le leggi già promulgate e pubblicate (com'è sia per la Costituzione che per lo Statuto siciliano, per le leggi dello Stato): la legge continua ad avere vigore, eccetto che per le disposizioni dichiarate illegittime.

Ma non diversamente sembra doversi ritenere anche nel caso delle leggi regionali, che per l'art. 127 della Costituzione o per l'art. 28 dello Statuto siciliano siano impugnate prima della promulgazione e pubblicazione: poiché il principio fondamentale sopra enunciato e gli effetti della decisione della Corte hanno valore e ragion d'essere in tutte le ipotesi di annullamento parziale: perdono senz'altro efficacia le disposizioni annullate dalla Corte; non viene meno l'intera legge approvata dall'Assemblea regionale. Quindi tale legge può essere promulgata dal Presidente della Regione così come è stata approvata dalla Assemblea, con l'eliminazione delle disposizioni annullate.

Il Presidente della Regione – si è già detto – non può andare oltre questa operazione di semplice e materiale esecuzione della decisione del giudice costituzionale. E se le disposizioni annullate importano comunque un riesame della legge, ad esempio perché incidono nell'economia della legge considerata nel suo complesso, la legge va riportata all'Assemblea, affinché si possano adottare le deliberazioni del caso. Ma quando, come nella specie in sede di promulgazione della legge bastava che il Presidente della Regione si limitasse, e si è limitato, alla semplice eliminazione delle disposizioni dichiarate illegittime dall'Alta Corte, restando integra ed efficiente per il resto la legge approvata dall'Assemblea, si deve concludere che il procedimento seguito sia regolare e che quindi non sia nulla e inesistente la legge del 1950, e che non possa, di conseguenza dirsi illegittima la legge del 1953 ora impugnata. ...]

V. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

(allo scopo di non appesantire ulteriormente la ricerca, per molte decisioni si è ritenuto opportuno riportare nel presente Indice il Considerato in diritto evitando di inserire la pronunzia per esteso)

a) L'ordinanza con la quale la Corte si è autorimessa la q.l.c. dell'art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953:

Ordinanza n. 114 del 2014 (Silvestri, Mattarella).

112

[... che il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione, in via principale, da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana delle norme delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana, allo stesso pervenute ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale di quella Regione, è rilevante in quanto assume carattere pregiudiziale ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale come prospettata dal ricorso introduttivo del presente giudizio;
che l'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) – il quale, al comma 2, dispone che, «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione» – suscita dubbi di legittimità costituzionale e, pertanto, la relativa questione appare non manifestamente infondata;
che, in particolare, detta norma, nella parte in cui esclude le leggi della Regione siciliana dalla più favorevole forma di controllo prevista dall'art. 127 Cost., costituisce disposizione che appare non conforme alla norma costituzionale di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che, nella sua previsione, include l'estensione del regime di controllo sulle leggi regionali previsto dall'art. 127 Cost., alle Regioni ad autonomia speciale, così come affermato dalle citate decisioni di questa Corte (sentenze n. 408 e n. 533 del 2002 e ordinanza n. 377 del 2002);
che pertanto questa Corte non può esimersi, ai fini della definizione del presente giudizio, come sopra prospettata, dal risolvere pregiudizialmente il problema della legittimità costituzionale della disposizione di legge ordinaria, di cui al richiamato art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953 (come sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della legge n. 131 del 2003), che fa salvi l'impugnazione da parte del Commissario dello Stato e il relativo regime di controllo sulle leggi della Regione siciliana, rispetto all'obbligo costituzionale di estendere il sistema di controllo delle leggi regionali, regolato dall'art. 127 Cost., alle Regioni a statuto speciale, sulla base della «clausola di maggior favore» prevista dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;
che, secondo quanto richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003), che contiene la disposizione richiamata, si configura come pregiudiziale e strumentale per definire la questione di legittimità costituzionale principale (tra le tante, sentenza n. 195 del 1972; nonché ordinanze n. 42 del 2001; n. 197 e n. 183 del 1996; n. 297 e n. 225 del 1995; n. 294 del 1993; n. 378 del 1992). ...]

b) Le pronunce con le quali è stato "adeguato" a Costituzione il meccanismo di impugnazione delle leggi regionali siciliane previsto nello Statuto:

Sentenza n. 38 del 1957 (De Nicola, Cassandro).

118

[... 1. – La Corte, tenuto conto che nei cinque giudizi indicati nell'epigrafe è stata sollevata l'eccezione d'incompetenza della Corte costituzionale, e che in quattro di essi è stata eccepita la inammissibilità dei ricorsi per inosservanza dei termini e per mancanza di legittimazione attiva del Presidente del Consiglio – eccezioni di particolare rilievo e di importanza determinante ai fini della decisione –, ha ritenuto opportuno riunire i cinque giudizi e deciderli con unica sentenza.
2. – La difesa della Regione ha sollevato in primo luogo l'eccezione d'incompetenza della Corte costituzionale a conoscere in via principale dei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi siciliane. Questa eccezione non è fondata.
Non è dubbio, infatti, che l'art. 134 della Costituzione abbia istituito la Corte costituzionale come unico organo della giurisdizione costituzionale o, più specificamente, come unico giudice della legittimità delle leggi statali o regionali e dei conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni o delle Regioni tra loro.
Né può ritenersi che la formula adoperata nel ricordato art. 134 sia tale da lasciar fuori qualche parte della materia e che, per esempio, la competenza della Corte costituzionale a conoscere della "questione di legittimità" delle leggi regionali di cui è parola nell'ultimo comma dell'art. 127, debba intendersi come una competenza particolare aggiunta a quella generale e comprensiva dell'art. 134, e non già specificazione di questa. Vero è che si è sostenuto contro questa tesi che l'ora richiamata "questione di legittimità" dell'art. 127 sia da includere, per i suoi innegabili rapporti col procedimento di legiferazione regionale, nella categoria della giurisdizione volontaria o onoraria o nell'altra del controllo preventivo in forma contenziosa, e che essa quindi non possa essere ricompresa tra "le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi" dell'art. 134 della Costituzione. Ma si tratta di affermazioni controvertibili sul piano teorico – dovendosi i giudizi di legittimità costituzionale intendere nella loro originale natura, senza ricondurli sic et simpliciter sotto

categorie costruite ad altri fini e per altri istituti –, e non fondate sul terreno del diritto positivo, dall'esame del quale risulta che il legislatore, adoperando ora per i giudizi di legittimità sorti in via incidentale, ora per quelli introdotti mediante ricorso dello Stato o della Regione la medesima espressione (artt. 127 della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1), ha voluto ricomprenderli, pur con le loro particolarità processuali, sotto un'unica e medesima categoria.

3. – La competenza, pertanto, della Corte costituzionale quale unico organo della giurisdizione costituzionale risulta consacrata con ogni desiderabile chiarezza e senza riserve dalla Costituzione. Ma nemmeno le leggi costituzionali e ordinarie preannunziate dall'art. 137 della Carta costituzionale hanno modificato questa situazione: che anzi esse, articolando e specificando le competenze della Corte e le forme e condizioni dei procedimenti davanti ad essa, hanno confermato l'unicità dell'organo della giurisdizione costituzionale. Così la legge 9 febbraio 1948, n. 1, che regola tanto le questioni di legittimità costituzionale rilevate d'ufficio dal giudice o sollevate da una delle parti nel corso di un giudizio (art. 1) quanto le altre che la Regione sollevi nei confronti di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato, o che questo, oppure un'altra regione, sollevi contro le leggi di quella, ponendo anche qui un regolamento, conciso ma preciso, di ogni possibile controversia di legittimità costituzionale, senza riserve e senza limitazioni. Così, ancora, la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che richiama e riconsacra l'unitaria disciplina della giurisdizione costituzionale, elencandone tassativamente le relative fonti, sia pure con riferimento alle forme, ai limiti e alle condizioni, che la Corte costituzionale deve osservare nell'esercizio delle sue "funzioni". Così, infine, la legge ordinaria n. 87, pur essa dell'11 marzo 1953, che reca norme minuziose sulla costituzione e sul funzionamento della Corte. Leggi tutte quante posteriori allo Statuto siciliano e le due ultime successive anche alla legge cosiddetta di "costituzionalizzazione" promulgata il 26 febbraio 1948.

4. – Che attraverso le norme della Costituzione e le altre contenute nelle leggi ora richiamate si sia affermato il principio dell'unità della giurisdizione costituzionale, espresso nella unicità dell'organo competente ad amministrarla, è non soltanto un dato certo del nostro ordinamento positivo, ma una conseguenza necessaria del nostro sistema costituzionale. Il quale sistema costituzionale ricomprende sì le autonomie regionali, ma nel quadro e sul fondamento dell'unità dello Stato, solennemente consacrata nella Costituzione e negli Statuti speciali delle Regioni, prezioso retaggio dei padri, che l'unità della giurisdizione costituzionale appunto riconferma e garantisce.

Sul piano tecnico – giuridico, poi, questa unità è richiesta, forse ancora più energicamente, dal carattere rigido della nostra Costituzione. Tale carattere rigido non postula già una innaturale immobilità dell'ordinamento costituzionale, ma si concreta nel rispetto di una regola fondamentale: che, cioè, modificazioni e revisioni avvengano con l'osservanza di procedimenti speciali e rigorosi. E l'esigenza contenuta in questa regola è soddisfatta non soltanto dal procedimento di revisione costituzionale consacrato dall'art. 138 della Costituzione, che richiede riflessione e consapevolezza nel legislatore, il quale, soltanto col rispetto di forme determinate, può apportare modifiche alle norme e ai principi costituzionali, ma altrettanto, e forse ancora di più, dalla unità della giurisdizione costituzionale che, per parte sua e nel campo suo proprio, assicura una vita organica e uno sviluppo coerente, pur nella varietà degli ordinamenti regionali – anzi proprio in virtù dell'esistenza di codesta varietà –, dei principi e delle norme fondamentali che il popolo italiano ha dato a se stesso nell'esercizio della sua sovranità. Non a caso, del resto, le norme sulla Corte costituzionale e quelle sulla revisione della Costituzione formano rispettivamente la prima e la seconda sezione del titolo VI della Carta fondamentale. Alla stregua di questi motivi, l'unità della giurisdizione costituzionale si pone come una esigenza logica prima ancora che come una necessità giuridica.

5. – Vero è che lo Statuto siciliano stabilisce all'art. 25 che l'Alta Corte giudica sulla costituzionalità delle leggi emanate dall'Assemblea regionale e delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato rispetto allo Statuto e limitatamente alla efficacia loro nel territorio della Regione. Ma, se si pone mente che quello Statuto fu approvato con D.L.L. 15 maggio 1946, quando cioè la Costituzione della Repubblica non era ancora nata, in un delicato momento di trapasso dal vecchio al nuovo ordinamento, del quale è in certa parte quasi un preannuncio, non si può non riconoscere che la ricordata competenza dell'Alta Corte sia stata travolta dalla Costituzione. Del che sono conferma non tanto o non soltanto gli inconvenienti – che variamente valutati nella loro gravità dalle avverse parti, deriverebbero dalla contemporanea esistenza delle due competenze –, quanto il fatto che nessun rimedio è posto dal nostro ordinamento per superare gli inevitabili conflitti fra i due organi, quando non si voglia far ricorso a escogitazioni che dimostrano la buona volontà di coloro che le propongono ma non trovano fondamento nel diritto positivo.

Né vale obiettare che la competenza dell'Alta Corte si pone legittimamente quale competenza speciale giustificata dalla particolare autonomia siciliana, accanto alla competenza generale della Corte costituzionale, dato che la ratio di tutto il sistema, così delle garanzie giurisdizionali come delle autonomie regionali, quale è delineato dalla Costituzione e dalle leggi sopra ricordate, postula la necessità dell'unità della giurisdizione costituzionale ed esclude la possibilità di competenze speciali. Deve essere osservato a questo proposito che la non perfetta coincidenza delle competenze assegnate all'uno e all'altro organo non comporta la conseguenza della valida esistenza di una competenza speciale accanto alla competenza generale della Corte costituzionale. Che anzi la

diversità dei limiti e dell'oggetto della competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana è piuttosto argomento che sorregge la tesi del suo assorbimento in quella più ampia e diversamente regolata di questa Corte. La Costituzione, infatti, e le leggi successive hanno regolato ex novo e senza riserve l'intera materia, attribuendo alla Corte costituzionale tanto il potere di conoscere dei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi siciliane e delle leggi dello Stato rispetto alla Regione e nei limiti territoriali di questa, quanto l'altro di risolvere i conflitti di attribuzione e, con ciò, anche di giudicare quelle controversie di costituzionalità dei regolamenti dello Stato, di cui nell'art. 25 dello Statuto siciliano: una specie particolare del più ampio genere dei conflitti di attribuzione. Più che di una competenza speciale dell'Alta Corte, occorre parlare di una competenza provvisoria, destinata a scomparire con l'entrata in funzione della Corte costituzionale, com'è attestato esplicitamente dalla VII disposizione transitoria della Costituzione.

6. – L'obiezione principale contro questa conclusione e tale che ad essa si riconducono per l'una o per l'altra via tutte le altre, è quella che muove dalla considerazione che la competenza dell'Alta Corte sia protetta dalla natura di legge costituzionale conferita allo Statuto siciliano dalla legge 26 febbraio 1948, n. 2, posteriore nel tempo alla Costituzione; ma non è una obiezione che possa essere accolta. In primo luogo deve essere osservato che il carattere di legge costituzionale non poteva essere attribuito se non allo Statuto quale era nel momento in cui veniva promulgata la legge di "costituzionalizzazione", vale a dire modificato in questa parte, nella quale esso contrastava con la sopravvenuta Costituzione, e che veniva lasciata soltanto temporaneamente in vigore dalla ricordata VII disposizione transitoria. In secondo luogo, il primo comma dell'art. 1 di quella legge non affermava se non questo: che lo Statuto siciliano dovesse far parte delle leggi costituzionali della Repubblica "ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione", cioè al fine di garantire "forme e condizioni particolari di autonomia", tra le quali non può farsi rientrare la competenza dell'Alta Corte siciliana in materia di giudizi di costituzionalità, necessariamente assorbita nel più ampio sistema posto dalla Costituzione, ispirato alla visione che il legislatore costituente ebbe delle autonomie regionali, saldamente ancorate all'unità e all'indivisibilità dello Stato.

Se così è, non occorre attardarsi ad esaminare la tesi, dibattuta tra le parti, intorno ai poteri dell'Assemblea costituente dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dovendo essere chiaro, ormai, che l'Assemblea costituente non intese modificare né modificò la Costituzione, ma si limitò, in ossequio a questa, a conferire allo Statuto siciliano, ai fini dell'art. 116 della medesima Costituzione, il carattere di legge costituzionale. E nemmeno occorre esaminare l'altra tesi, che si fonda sulla inosservanza delle procedure stabilite nel secondo comma dell'art. 1 della legge costituzionale del 6 febbraio 1948, n. 2, dato che l'assorbimento della competenza dell'Alta Corte non è avvenuto in virtù di una modifica dello Statuto siciliano, ma ipso iure per incompatibilità con la Costituzione, e al momento dell'entrata in vigore di questa che operò l'inserimento dello Statuto nel nuovo ordinamento costituzionale.

7. – Devono essere, invece, accolte le altre due eccezioni sollevate dalla Regione siciliana dell'inammissibilità dei ricorsi per inosservanza dei termini fissati dagli artt. 28 e 29 dello Statuto siciliano e per mancanza di legittimazione attiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 27 del medesimo Statuto). Quale che sia la configurazione teorica che si voglia dare dei nessi che passano tra organo competente e modi e termini della proposizione del giudizio di legittimità costituzionale, non è dubbio che codesti nessi non sono di loro natura necessari, sicché il destino delle norme che regolano la competenza debba essere identico a quello delle altre che stabiliscono i modi e i termini del giudizio. Le particolari forme e condizioni di autonomia di cui è parola nell'art. 116 della Costituzione, e che sono stati erroneamente invocati per giustificare la competenza dell'Alta Corte per la Sicilia, vengono qui di proposito e giustificano le particolarità dell'impugnazione delle leggi siciliane e statali e dei termini relativi. L'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimità – il Commissario dello Stato –, e i termini più brevi che l'art. 28 stabilisce, perché l'impugnativa sia valida, bene si inseriscono nella particolare forma di autonomia riconosciuta alla Regione siciliana. E lo stesso è da dire del termine di venti giorni per la decisione della Corte (art. 29), fermo restando, peraltro, nei rapporti di detto termine, il carattere ordinatorio, quale, del resto, è stato già ammesso nella prassi dell'Alta Corte per la Sicilia. ...]

Sentenza n. 44 del 1957 (De Nicola, Cappi).

138

[... Con sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 è stato deciso che spetta a questa Corte la competenza a giudicare, fra l'altro, sopra le impugnazioni proposte in via principale dal Governo dello Stato contro le leggi regionali siciliane. A tale pronuncia ed alle ragioni che la sorreggono basta qui far riferimento per respingere la prima eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione.

Anche la seconda eccezione pregiudiziale è infondata. Con la stessa sentenza ora richiamata, la Corte ha enunciato il principio che tutte le norme relative alla proposizione del ricorso contenute nello Statuto siciliano restano applicabili.

Nella specie, il ricorso è stato proposto dal Presidente del Consiglio e dal Commissario dello Stato entro il termine stabilito dall'art. 28 dello Statuto predetto. È chiaro che, proponendo ricorso per quanto possa occorrere, è stata prevista l'ipotesi che si è ora verificata, che, cioè, fosse riconosciuto il principio che la legittimazione attiva spetti al Commissario dello Stato. È ovvio che il superfluo

ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri non vizia il parallelo ricorso proposto dall'organo competente.

Vero è che il ricorso è stato sottoscritto dal Commissario dello Stato per il Presidente del Consiglio ed è anche vero che il Commissario non ha alcuna rappresentanza del Presidente del Consiglio, ma agisce in virtù di un potere inerente al proprio ufficio; è, tuttavia, da rilevare che il Commissario ha sicuramente proposto ricorso in nome proprio e che la incertezza della sottoscrizione dell'atto non è tale da far ritenere che l'atto manchi di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento del suo scopo; tanto più che l'atto è stato formato nel periodo in cui questa Corte non si era ancora pronunciata sulla questione. ...]

Sentenza n. 52 del 1957 (Azzariti, Castelli Avolio).

146

[... In ordine alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Regione sulla incompetenza della Corte costituzionale a giudicare in via principale delle controversie circa la legittimità costituzionale delle leggi siciliane e sulla inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini e delle condizioni di cui all'art. 127 della Costituzione è da rilevare che questa Corte ha già esaminato e deciso tali questioni con la sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957.

Con la detta sentenza la Corte ha affermato essere un dato certo dell'ordinamento positivo e una necessaria conseguenza del nostro sistema costituzionale il principio dell'unità della giurisdizione costituzionale e che il principio stesso impone di considerare come provvisoria la speciale competenza dell'Alta Corte nei giudizi di legittimità delle leggi siciliane e delle leggi dello Stato rispetto alla Regione, nonché nelle controversie sulla costituzionalità dei regolamenti dello Stato. La competenza dell'Alta Corte siciliana è stata pertanto ritenuta assorbita in quella, più ampia e diversamente regolata, della Corte costituzionale dal momento della entrata in funzione di questa Corte.

Nella stessa sentenza n. 38 è stato inoltre precisato che la affermazione della competenza di questa Corte non importa deroga, quanto al modo e ai termini di proposizione del giudizio, alle disposizioni contenute nell'art. 28 dello Statuto siciliano, le quali bene si inseriscono nella particolare condizione di autonomia riconosciuta alla Regione siciliana dal suo Statuto speciale.

Nell'impugnazione in esame i termini e le condizioni di cui all'art. 28 dello Statuto speciale sono stati rispettati. Il ricorso è stato infatti proposto anche dal Commissario dello Stato e notificato il quinto giorno successivo alla comunicazione della legge approvata dall'Assemblea regionale.

Le eccezioni pregiudiziali sopra accennate debbono quindi essere respinte. ...]

Sentenza n. 58 del 1957 (Azzariti, Gabrieli).

152

[... Questa Corte, con sentenza n. 38 del 9 marzo 1957, affermata la propria competenza a conoscere, in via principale, dei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi siciliane, ha ritenuto che l'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimità, quale è il Commissario dello Stato (art. 26 Statuto sic.), nonché i termini più brevi che l'art. 28 dello Statuto siciliano stabilisce per la validità dell'impugnativa, bene si inseriscono nella particolare forma di autonomia riconosciuta alla Regione siciliana.

Non è poi invocabile, prosegue la sentenza, l'inosservanza della procedura stabilita nel secondo comma dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, riguardante il procedimento preventivo richiesto dall'art. 127 della Costituzione, perché l'assorbimento della competenza dell'Alta Corte non è avvenuto in virtù di una modifica dello Statuto siciliano, ma ipso iure per incompatibilità con la Costituzione e al momento della entrata in vigore di questa, che operò l'inserimento dello Statuto nel nuovo ordinamento costituzionale.

Pertanto la eccezione sollevata, in via preliminare, dalla Regione non è fondata e il ricorso deve ritenersi ritualmente proposto. ...]

Sentenza n. 111 del 1957 (Azzariti, Cassandro).

157

[... Con la sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 la Corte costituzionale ha affermato la propria competenza a conoscere delle questioni di legittimità costituzionale delle leggi siciliane, tanto se esse sorgano nel corso di un giudizio, quanto se vengano proposte in via principale dallo Stato. **Per altro, con la medesima sentenza, la Corte affermò anche che la particolare autonomia siciliana,** quale risulta dallo Statuto speciale della Regione e quale è prevista dall'art. 116 della Costituzione, **rende compatibile, con l'affermata unità della giurisdizione costituzionale e la competenza esclusiva di questa Corte, l'esistenza di termini e di modi speciali di impugnativa, che sono quelli fissati dagli artt. 27, 28 e 29 dell'ora ricordato Statuto speciale.** La conseguenza è che legittimato ad agire davanti alla Corte è il Commissario dello Stato e non già il Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 27) e che l'impugnativa deve essere proposta entro otto giorni dalla deliberazione dell'Assemblea (art. 28) e contro la deliberazione di questa, che deve essere ritenuta come definitiva. Ora il ricorso è stato proposto anche dal Commissario dello Stato, ma senza il rispetto dei termini stabiliti nell'art. 28, ed è diretto non già contro la deliberazione dell'Assemblea, ma contro un provvedimento divenuto legge ai sensi dell'art. 29 dello Statuto.

Vero è che, nelle forme e nei termini stabiliti dallo Statuto siciliano, il Commissario dello Stato aveva impugnato davanti all'Alta Corte per la Sicilia quella deliberazione dell'Assemblea regionale,

ma è vero anche che il ricorso che ha originato il presente giudizio è indipendente dall'altro, precedente, che instaurò il giudizio davanti all'Alta Corte ed è diretto contro un atto formalmente diverso. Altra questione è quella relativa al destino di quel primo ricorso del Commissario dello Stato e alla sua riproponibilità davanti alla Corte ora che questa ha dichiarato la propria competenza in materia di costituzionalità delle leggi siciliane. Ma è questione che non può essere risolta in questo giudizio, e che deve restare e resta affatto impregiudicata.

Stando così le cose e dovendosi in conseguenza dichiarare inammissibile il ricorso dello Stato, non occorre prendere in esame le altre eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione. ...]

Sentenza n. 112 del 1957 (Azzariti, Cappi).

161

[... 1. – L'impugnativa in via diretta, da parte dello Stato, delle leggi regionali siciliane è regolata dallo Statuto della Regione siciliana negli artt. 28 e 29, che non è inopportuno trascrivere:

Art. 28. "Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte".

Art. 29. "L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

"Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione".

La formazione delle leggi regionali siciliane passa, come vedesi, per due momenti: l'approvazione, da parte dell'Assemblea; la promulgazione, da parte del Presidente della Regione e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. Lo Stato può impugnare le leggi, dopo che le stesse sono state approvate dall'Assemblea e gli sono state comunicate.

2. – Questa procedura è tuttora in vigore, anche dopo la sentenza n. 38 del 27 febbraio – 9 marzo 1957 della Corte costituzionale. Con questa sentenza la Corte dichiarò la propria competenza a decidere le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane, ma ritenne che i modi e i termini della proposizione del giudizio di legittimità potessero continuare ad essere quelli che regolavano la impugnativa davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana. La citata sentenza così al riguardo si espresse: "L'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimità – il Commissario dello Stato – e i termini più brevi che l'art. 28 stabilisce perché la impugnativa sia valida, bene si inseriscono nella particolare forma di autonomia riconosciuta alla Regione siciliana. È lo stesso è da dire del termine di venti giorni per la decisione della Corte (art. 29), fermo restando peraltro, nei rapporti di detto termine, il carattere ordinatorio, quale, del resto, è stato già ammesso nella prassi dell'Alta Corte per la Sicilia".

3. – Alla stregua dei suesposti principi, che la Corte conferma, è chiaro che lo Stato, proposta ritualmente l'impugnativa contro la legge di cui trattasi dopo che era stata approvata dalla Assemblea regionale, non poteva più proporre nuovo ricorso contro la stessa legge quando poi era stata promulgata e approvata. La circostanza che al momento in cui il nuovo ricorso fu proposto non era ancora stata depositata l'or citata sentenza n. 38 di questa Corte, né l'altra, n. 44, che decideva la questione di legittimità costituzionale della legge in disputa, possono spiegare perché lo Stato, per uno scrupolo di cautela, ritenne di dover proporre il nuovo ricorso. Resta però fermo che non poteva proporlo, onde la Corte, usando la formula comprensiva da essa adottata, ritiene di dichiararlo inammissibile.

4. – Appena è d'uopo aggiungere che se la Regione, in base all'art. 29 dello Statuto siciliano, aveva diritto di promulgare e pubblicare la legge in disputa, ciò non muta in nulla la sostanza delle cose, giacché, in forza dell'art. 136 della Costituzione, la legge di cui è causa, nella parte della quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale, ha già cessato di avere efficacia in conseguenza della sentenza n. 44 pronunciata dalla Corte sul primo ricorso che era stato proposto dallo Stato. ...]

Sentenza n. 116 del 1957 (Azzariti, Castelli Avolio).

164

[... 1. – L'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione della Corte costituzionale, sollevata dalla difesa della Regione, sotto il profilo della sopravvivenza della competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana a giudicare sulle impugnazioni proposte in via principale dal Commissario dello Stato contro le leggi regionali siciliane, non ha fondamento e va respinta. Basta far riferimento, in proposito, alla sentenza di questa Corte del 27 febbraio 1957, n. 38 – confermata con varie successive pronuncie –, e alle ampie ragioni in essa svolte. Né vale addurre, di fronte alla affermata piena competenza di questa Corte, la distinzione che sembra voglia tentare la difesa della Regione siciliana fra esame della legittimità estrinseca ed intrinseca delle leggi, per restringere soltanto al primo la competenza della Corte costituzionale. Con la richiamata sua precedente sentenza questa Corte ebbe in chiaro modo ad affermare che l'art. 134 della Costituzione ha istituito la Corte costituzionale come unico organo della giurisdizione costituzionale o, più specificamente, come unico giudice della legittimità delle leggi statali o regionali e dei conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e delle Regioni fra loro; ed aggiunse che non può ritenersi che la formula adoperata nel ricordato art. 134 sia tale da lasciar fuori qualche parte della materia, od anche, in relazione all'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, che la questione di legittimità delle leggi regionali, di cui è parola in tale comma, possa intendersi come una competenza particolare aggiunta a quella

generale e comprensiva dell'art. 134. La ventilata distinzione, fra legittimità estrinseca ed intrinseca, non trova quindi giustificazione alcuna. ...]

Sentenza n. 9 del 1958 (Azzariti, Petrocelli).

169

[... Si deve innanzi tutto respingere la eccezione pregiudiziale proposta dalla difesa della Regione, con la quale si assume che l'avvenuta promulgazione e pubblicazione della legge regionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto siciliano, renderebbe improcedibile il giudizio di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato. Il principio, sul quale la eccezione si vorrebbe fondare, vale a dire che il protrarsi oltre trenta giorni della inattività della Corte debba considerarsi come "accertamento di inesistenza dei denunziati vizi di illegittimità", non trova alcuna base nel citato art. 29.

Come questa Corte ha ripetutamente statuito (sentenze nn. 38, 44, 111, 112 del 1957), il termine di venti giorni di cui al primo comma dell'art. 29 ha carattere meramente ordinatorio, e ciò, del resto, conformemente anche alla costante interpretazione dell'Alta Corte per la Sicilia. L'attività della Corte, se può dirsi in un certo senso sollecitata, non è per nulla vincolata da quel termine. Trascorso il quale senza che la decisione sia stata emessa, il giudizio di legittimità rimane regolarmente in corso, avviandosi, per tutti gli effetti, alla sua decisione. Correlativamente, il termine di trenta giorni, oltre il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 29, "le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione", crea non già un obbligo perentorio di promulgazione e pubblicazione immediata, ma soltanto la facoltà per la Regione di procedere alla promulgazione e pubblicazione della legge anche in pendenza di un ricorso per illegittimità costituzionale. D'altra parte il fondamento e i limiti di questa facoltà sono tali da non incidere, allorché sia stata esercitata, sullo svolgersi del processo costituzionale e sulla relativa decisione. Con la disposizione del secondo comma dell'art. 29 si vollero tener presenti le speciali ragioni di necessità e di urgenza che, in taluni casi, possono suggerire la promulgazione e pubblicazione della legge anche in pendenza del ricorso; ma ciò sempre nell'ambito delle esigenze proprie della Regione, le quali, in definitiva, per il loro carattere particolare, non possono prevalere sul principio che regola in via fondamentale la disciplina giuridica dello Stato, vale a dire la corrispondenza di tutte le leggi ai dettati della Costituzione, allorché il giudizio sia stato ritualmente instaurato. E ciò con la conseguenza che mentre da un lato l'esercizio della facoltà di promulgare e pubblicare la legge anche in pendenza del proposto giudizio di legittimità rientra nell'apprezzamento e quindi nella responsabilità degli organi della Regione, la successiva decisione della Corte, che eventualmente dichiara la illegittimità costituzionale della legge, opera giuridicamente nella pienezza dei suoi effetti, del tutto identici a quelli che avrebbe, se la promulgazione e pubblicazione non fossero avvenute. ...]

Sentenza n. 60 del 1958 (Azzariti, Gabrieli).

174

[... La difesa della Regione siciliana eccepisce la improcedibilità del ricorso, assumendo che, decorsi i termini prescritti dall'art. 29, secondo comma, dello Statuto siciliano, la legge impugnata è stata promulgata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione e che essa quindi, divenuta perfetta, non è più soggetta ad impugnazione da parte del Commissario della Stato, ai sensi dell'art. 27 del citato Statuto.

Risulta dagli atti, che la legge approvata dall'Assemblea regionale il 21 marzo 1958 venne impugnata dal Commissario dello Stato il 27 marzo e che la Regione, nonostante il gravame, promulgò la legge il 12 maggio successivo e la pubblicò nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 30 del 14 maggio 1958.

La eccezione non è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 9 dell'11 marzo 1958, ha esaminato e deciso la cennata questione di improcedibilità, ritenendo che il termine di trenta giorni oltre il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto siciliano, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione, crea non già un obbligo di promulgazione immediata, ma soltanto la facoltà per la Regione di procedere alla promulgazione e pubblicazione della legge anche in pendenza di ricorso per illegittimità costituzionale. Il fondamento e i limiti di questa facoltà sono tali da escludere che essa possa influire, allorché sia stata esercitata, sullo svolgimento del processo costituzionale e sulla relativa decisione. Pertanto, anche se la legge regionale in oggetto possa ritenersi formalmente perfetta come atto legislativo, l'esercizio della anzidetta facoltà di promulgazione non impedisce che una dichiarazione di illegittimità della Corte costituzionale ponga nel nulla la legge e travolga tutti gli effetti che essa, medio tempore, possa avere prodotto con eventuali conseguenti responsabilità. ...]

Sentenza n. 31 del 1961 (Cappi, Jaeger).

181

[... 1. – La difesa della Regione ha ritenuto opportuno riproporre in questo giudizio la tesi della incompetenza della Corte costituzionale rispetto a tutte le controversie già demandate al giudizio dell'Alta Corte per la Regione siciliana, e l'ha svolta ampiamente nella discussione orale, con l'aggiunta di nuovi profili, non tutti rigorosamente giuridici. La difesa dello Stato ha replicato richiamando il carattere temporaneo della competenza dell'Alta Corte e la necessità che l'organo di

giurisdizione costituzionale sia unico e identico per tutto lo Stato e non venga ad essere neppure frazionato in più organi a struttura, almeno parzialmente, diversa.

La Corte, che ha risolto da tempo e ripetutamente la questione, non può non richiamare la motivazione della sentenza n. 38 del 27 febbraio 1957 e riaffermare che il principio della unicità della giurisdizione costituzionale, coesistente alla struttura dello Stato, non tollera deroghe o attenuazioni di alcun genere.

2. – Anche la eccezione di inammissibilità (o improcedibilità) del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dalla difesa della Regione, non può ritenersi fondata. Qualunque opinione si voglia accogliere in tema di interesse ad agire rispetto ai giudizi di legittimità costituzionale proposti in via principale, non è dubbio che nella specie sussiste l'interesse dello Stato ad ottenere l'accertamento della legittimità della legge impugnata e che la tesi, secondo la quale tale interesse sarebbe venuto meno proprio perché la Regione ha dato applicazione alla stessa legge, che era stata denunciata come illegittima, non può essere accolta.

La Corte ha avuto già occasione di rilevare (sentenza n. 9 del 25 febbraio 1958, e precedenti ivi richiamati) che il termine di venti giorni, di cui al primo comma dell'art. 29 dello Statuto della Regione siciliana, ha carattere meramente ordinatorio e che, correlativamente, il termine di trenta giorni, di cui al secondo comma dello stesso articolo, crea non già un obbligo perentorio di promulgazione e pubblicazione immediata, ma soltanto una facoltà della Regione di promulgare e pubblicare la legge anche in pendenza del proposto giudizio di legittimità; ha soggiunto che mentre da un lato l'esercizio di tale facoltà rientra nell'apprezzamento, e, quindi, nella responsabilità degli organi della Regione, la successiva decisione della Corte, che eventualmente dichiara la illegittimità costituzionale della legge, opera giuridicamente nella pienezza dei suoi effetti, del tutto identici a quelli che avrebbe, se la promulgazione e la pubblicazione non fossero avvenute. ...]

c) Sull'illegittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 dello Statuto siciliano che attribuivano all'Alta Corte il compito di giudicare sui reati commessi dal Presidente della Regione Siciliana e dagli Assessori regionali:

Sentenza n. 6 del 1970 (Branca, Crisafulli).

186

[... 1. – Deve anzitutto prendersi in esame il problema dell'ammissibilità dell'intervento proposto dal Presidente della Regione siciliana nel presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale, che ha per oggetto un atto con forza di legge dello Stato (il D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).

La Corte osserva che lo Statuto della Regione, anche se adottato con legge costituzionale dello Stato, come prescritto per le regioni ad autonomia speciale dall'art. 116 della Costituzione, o se contenuto in atto legislativo statale, così come originariamente è accaduto per lo Statuto della Regione siciliana, è pur sempre l'atto costitutivo sul quale direttamente si fondano le potestà legislative ed amministrative della Regione, la garanzia costituzionale prima ed essenziale della sua stessa autonomia. E pertanto, quando siano denunciate disposizioni contenute negli statuti speciali regionali, e limitatamente a tale ipotesi, deve ritenersi implicito nel principio risultante dal combinato disposto degli artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che il Presidente della Regione sia legittimato a costituirsi dinanzi a questa Corte, così come è espressamente disposto per l'ipotesi in cui sia impugnata, invece, una legge regionale.

2. – La questione di legittimità costituzionale degli articoli 26 e 27 dello Statuto della Regione siciliana, per la parte relativa alla competenza penale dell'Alta Corte, viene prospettata " per contrasto non con una singola norma, bensì con la ratio della Carta costituzionale ", vale a dire con i principi che stanno a fondamento del sistema costituzionale complessivo; ed infatti nel dispositivo la censura è formulata in primo luogo, e con maggiore perspicuità, " in rapporto alla Costituzione della Repubblica ". L'ordinanza avverte espressamente che soltanto per ossequio formale alla lettera dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ad evitare una pronuncia di inammissibilità della questione per incertezza assoluta sull'oggetto di essa, viene fatto poi specifico riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, richiamato peraltro – così nella motivazione come nel dispositivo dell'ordinanza – in stretto collegamento con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 2, interpretata dal giudice istruttore come avente costituzionalizzato lo Statuto " con le modifiche di quelle parti in cui contrastava con la Costituzione".

In conformità con la propria giurisprudenza (sentenze n. 48, n. 63 e n. 67 del 1961; n. 87 del 1963; n. 44 del 1964; n. 50 del 1967) la Corte ritiene che dall'ordinanza del giudice istruttore di Palermo risulti con sufficiente chiarezza l'oggetto della sollevata questione, essendo d'altronde agevolmente individuabili, attraverso l'esame dei motivi addotti, quali norme costituzionali, oltre quelle espressamente indicate, si assumono violate (artt. 3, 5, 112, 116 e 134 in relazione all'art. 96).

3. – Non può nemmeno dubitarsi della proponibilità della questione sotto il profilo della rilevanza, dal momento che l'ordinanza muove esplicitamente dall'affermazione che le disposizioni dello Statuto regionale che istituiscono la competenza penale dell'Alta Corte sono di immediata

applicazione "ed ancora in vigore", pur non essendo state costituzionalizzate con la legge costituzionale del 1948. Ed è giurisprudenza costante di questa Corte che il giudizio di abrogazione è di competenza del giudice del processo principale, di guisa che, ove questi non ritenga che sia intervenuta abrogazione e prospetti l'asserito contrasto di disposizioni anteriori con norme costituzionali in termini di incostituzionalità, spetta alla esclusiva competenza della Corte giudicarne in questi stessi termini. Correttamente, dunque, stante la premessa sulla vigenza delle disposizioni dello Statuto relative alla competenza penale dell'Alta Corte, il giudice istruttore, richiesto dal Procuratore della Repubblica di procedere con il rito formale nei confronti di un ex assessore regionale per fatti commessi durante il periodo in cui era in funzione e con questa connessi, ha sollevato la questione di costituzionalità in oggetto, poiché dalla risoluzione di essa dipende se egli abbia competenza a procedere in materia che, a norma di quelle disposizioni, gli sarebbe invece sottratta.

4. – **Nel merito, la questione è fondata.** Giova richiamarsi anzitutto alla **sentenza n. 38 del 1957**, con la quale questa Corte ebbe a ritenere assorbite nella propria competenza a giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi, statali e regionali, nonché sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, le competenze per l'innanzi esercitate sulle medesime materie, relativamente ai rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana, dall'Alta Corte. Dato il modo in cui il problema si era posto in quella occasione, e cioè dovendo la Corte costituzionale giudicare incidentalmente sulla propria competenza, che era contestata dalla Regione, in un giudizio di legittimità costituzionale proposto in via di azione contro una legge della Regione siciliana, **la sentenza n. 38 lasciò formalmente impregiudicato quanto concerne la competenza penale dell'Alta Corte: competenza che, è il caso di avvertire, non si era mai per il passato concretamente esplicitata ed è persino dubbio che avrebbe potuto esplicitarsi per la mancanza di qualsiasi norma di procedura, sia in ordine alla fase istruttoria e dell'accusa, sia in ordine alla fase del giudizio dibattimentale.**

Ma è significativo che a quella decisione della Corte costituzionale, considerata nei principi che la informano e nelle sue logiche implicazioni, sia stato fatto autorevole riferimento dall'allora Presidente della Repubblica, nella lettera indirizzata il 3 aprile del 1957 al Presidente della Camera quale Presidente del Parlamento in seduta comune, con la quale veniva rappresentata l'opportunità di rinviare l'elezione – indetta per il giorno successivo – di un membro effettivo e di uno supplente dell'Alta Corte. Com'è noto, il suggerimento venne accolto, né mai più in seguito, fino ad oggi, il Parlamento ha proceduto, per quanto di sua competenza, ad integrare la composizione dell'Alta Corte, per rimetterla materialmente in grado di funzionare. Dal canto suo, l'Assemblea regionale siciliana una sola volta ancora dopo la sentenza n. 38, e precisamente il 20 dicembre del 1961, ha provveduto alla nomina di un giudice dell'Alta Corte, poscia deceduto senza che si procedesse alla sua sostituzione.

Senza voler dare alle circostanze testé rammentate un peso eccessivo, sta di fatto, comunque, che **il comportamento delle forze politiche interessate rivela come sia stata generalmente avvertita l'impossibilità di considerare tuttora esistente ed operante nell'ordinamento un organo di giustizia costituzionale, qual'era l'Alta Corte, limitatamente ad una sola tra le sue competenze originarie, dopo che, per effetto della sentenza n. 38 del 1957 di questa Corte, tutte le altre erano venute a cessare.**

5. – Bisogna insistere **sul carattere di provvisorietà**, a suo tempo posto in evidenza dalla sentenza n. 38 del 1957, che ebbe a caratterizzare sin dall'inizio l'istituzione dell'Alta Corte: introdotta, per far fronte a situazioni politiche particolari e contingenti, prima ancora che avessero luogo le elezioni dell'Assemblea costituente, e quando perciò tutto si ignorava circa l'assetto che allo Stato italiano avrebbero conferito l'esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e la successiva opera dell'Assemblea costituente. **Una tale provvisorietà risulta, d'altronde, dallo stesso testo del regio decreto legislativo del 15 maggio 1946, prescrivente, nel secondo comma del suo articolo unico, che lo Statuto della Regione siciliana, comprendente tra l'altro le disposizioni sull'Alta Corte, avrebbe dovuto essere presentato all'Assemblea costituente "per essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato".**

Senonché l'Assemblea si trovò a provvedere in materia soltanto durante il periodo successivo all'entrata in vigore della Costituzione, quando cioè, a norma della XVII disposizione finale e transitoria, le sue attribuzioni "prorogate" erano limitate a quelle così specificate nella stessa disposizione transitoria: deliberare "sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa". **Risulta dagli atti dell'Assemblea costituente che la "commissione dei diciotto" ebbe chiara consapevolezza del mutamento verificatosi con l'entrata in vigore della nuova Costituzione, essendo ormai l'Assemblea chiamata ad attuare l'art. 116 della Costituzione, cui univocamente si riferisce, per questa parte, la XVII disposizione transitoria, e pertanto a adottare uno statuto speciale per la Regione siciliana come per le altre Regioni indicate nello stesso art. 116, al fine di assicurare ad esse "forme e condizioni particolari di autonomia".** Compito, sotto un certo aspetto più circoscritto, e sotto altro aspetto più largo, ma comunque sostanzialmente diverso da quello in un primo tempo prescritto dalla riferita formula dell'articolo unico del decreto legislativo del 1946. **Fu soltanto per considerazioni di pratica e politica opportunità, ed anche per la ristrettezza del tempo, se l'Assemblea si orientò nel senso di prendere a base del lavoro cui si accingeva il testo dello Statuto allora in vigore;** ed è noto che,

essendosi manifestate gravi divergenze e protraendosi la discussione, si finì per approvare all'ultimo momento utile, e cioè il 31 gennaio del 1948, la legge costituzionale n. 2 del febbraio 1948, che, nel suo art. 1, genericamente assume lo statuto della Regione siciliana tra le leggi costituzionali dello Stato, "ai sensi è per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione". Fermo restando, dunque, che l'Assemblea costituente nel procedere alla cosiddetta "costituzionalizzazione" dello statuto in regime di prorogatio, non avrebbe potuto oltrepassare i limiti derivanti dal combinato disposto della XVII disposizione transitoria e dell'art. 116 della Costituzione, una corretta interpretazione della legge costituzionale n. 2 del 1948 porta a ritenere, come già ebbe ad affermare questa Corte con la sentenza n. 38 del 1957, che non sono state munite di efficacia formalmente costituzionale le norme dello Statuto che, mentre non rientravano tra quelle dirette a realizzare "forme e condizioni particolari di autonomia", si ponevano in radicale contrasto con la Costituzione della Repubblica. Non è infatti immaginabile che nell'adottare, sia pure con rinvio a quello attualmente esistente, lo statuto speciale della Regione siciliana in ottemperanza all'art. 116 della Costituzione, si fosse invece dato vita ad una revisione tacita comunque vietata dalla XVII disposizione transitoria della Costituzione stessa, entrata in vigore da appena un mese.

6. – Ciò premesso, contrastano con la Costituzione, nel loro insieme, tutte le norme relative all'Alta Corte, perché in uno Stato unitario, anche se articolantesi in un largo pluralismo di autonomie (art. 5 della Costituzione), **il principio della unità della giurisdizione costituzionale non può tollerare deroghe di sorta**. E, come bene osservato nell'ordinanza di rimessione e come risulterà dalle considerazioni che seguono, la competenza a giudicare dei reati commessi dal presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni era stata attribuita all'Alta Corte proprio in quanto organo di giurisdizione costituzionale, e non come ad un qualsiasi giudice speciale.

Lo confermano le disposizioni concernenti la messa in stato di accusa, demandata all'Assemblea regionale ed al commissario dello Stato presso la Regione: organo politico-legislativo, la prima, ed organo amministrativo alle dipendenze del Governo nazionale, il secondo. Si contravviene così anche al principio dell'art. 112 della Costituzione, rimettendosi il promuovimento dell'azione penale a deliberazioni di un'assemblea a composizione politica o a valutazioni più o meno discrezionali di un organo, quale il commissario dello Stato, la cui figura non è certo comparabile a quella del Pubblico ministero.

Specialità dell'accusa e specialità del giudice si integrano tra loro indissolubilmente, rispondendo a un disegno unitario, che ha come conseguenza la piena e totale sottrazione al regime processuale penale comune a tutti i cittadini, compresi gli assessori regionali delle altre regioni, di coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un determinato ufficio in una singola e determinata regione, con palese violazione, oltre tutto, del principio di eguaglianza. Nelle sue linee generali, il sistema istituito dagli artt. 26 e 27 dello Statuto ricalca da vicino, ed anzi ha anticipato nel tempo, quello che la Costituzione riserva al Presidente della Repubblica nonché al Presidente del Consiglio ed ai ministri per quel che riguarda gli illeciti costituzionali di cui essi possano in ipotesi essere resi responsabili.

Ora, prescindendo da quanto riguarda il Capo dello Stato, in ordine al quale vengono in considerazione principi in parte diversi, un'attenta analisi della ragione che giustifica, nei confronti del Presidente del Consiglio e dei ministri, una così profonda deroga al diritto comune, dimostra come sia impossibile estenderla ai membri del Governo regionale siciliano.

Il Governo della Repubblica è organo costituzionale di indirizzo politico ed amministrativo, posto al vertice dell'intera organizzazione amministrativa dello Stato, legato dal rapporto fiduciario con le Assemblee legislative direttamente rappresentative del popolo, di fronte alle quali può quotidianamente esser chiamato a rispondere. Ed è proprio in ragione delle caratteristiche dei soggetti agenti, titolari di supremi uffici politici dello Stato, oltre che della natura dei reati ministeriali e delle loro possibili conseguenze sul sistema, che si è voluto derogare alle norme comuni, nel duplice intento di assicurare la più ampia tutela dell'ordinamento repubblicano e di garantire al tempo stesso la posizione e l'azione del Governo, oggettivamente considerato, prima ancora che le persone che di volta in volta lo compongono.

Sotto questo profilo, l'istituto risultante dagli artt. 96 e 134 della Costituzione presenta evidenti analogie con quello dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei membri delle Camere, previsto dall'art. 68, secondo comma. Ma, come le Assemblee regionali non sono assimilabili puramente e semplicemente alle Assemblee parlamentari, così nemmeno gli organi di governo regionali sono assimilabili al Governo della Repubblica. Con i dovuti adattamenti, valgono, infatti, nei confronti dei membri del Governo regionale siciliano, le stesse argomentazioni con le quali l'Alta Corte per la Regione siciliana ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 64 della legge regionale del 20 marzo 1951, n. 29, che estendeva ai deputati dell'Assemblea siciliana le immunità spettanti ai membri del Parlamento, e valgono egualmente le ulteriori considerazioni svolte da questa Corte nelle precedenti decisioni n. 66 del 1964 e n. 143 del 1968 (quest'ultima, in relazione al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia): nelle quali, pur riconoscendosi che le Regioni sono enti dotati di autonomia politica, nell'ambito della Repubblica "una e indivisibile", si avvertiva peraltro come tale autonomia non sia da confondere con la sovranità, negandosi in conseguenza la piena

equiparazione delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari.

7. – Né dicasi che la giurisdizione speciale dell'Alta Corte in sede penale, rientrando tra quelle di cui al secondo comma dell'art. 102 della Costituzione, sopravvivrebbe alla entrata in vigore del nuovo ordinamento costituzionale in forza della VI disposizione transitoria della Costituzione, nell'interpretazione costantemente affermatane dalla giurisprudenza della Corte.

È da rilevare, infatti, che la menzionata norma transitoria si limita ad escludere che giudici speciali, anteriormente istituiti, siano – sol perché tali – costituzionalmente illegittimi; ma non esclude che alcuni tra essi possano esserlo, se è quando le norme che li disciplinano contrastino con altre norme della Costituzione. E questa, per l'appunto, è l'ipotesi che si verifica quanto all'Alta Corte, come risulta dalle considerazioni che precedono. Le quali convincono, in primo luogo, che l'Alta Corte sarebbe un giudice doppiamente speciale, in ragione della materia devoluta alla sua competenza e in ragione delle persone, che ad essa sono sottoposte, individuate come sono in relazione ad uffici ricoperti nell'ambito della sola Regione siciliana e perciò limitatamente ad una parte del territorio nazionale. Ma soprattutto mettono in evidenza che l'Alta Corte è stata configurata quale giudice speciale costituzionale, avente carattere essenzialmente politico, come si ricava sia dalla specialità del procedimento per la messa in stato di accusa, sia dagli stessi criteri adottati per la composizione dell'organo, la struttura paritetica del quale non trova riscontro – di regola – neppure nei tribunali costituzionali degli Stati federali.

Né può sottacersi che l'ordinamento non prevede per i componenti dell'Alta Corte quelle garanzie di indipendenza, che, a norma dell'art. 108, ultima parte, della Costituzione, devono essere apprestate dalla legge nei confronti dei giudici delle giurisdizioni speciali: nel che sarebbe da ravvisare un ulteriore motivo di incostituzionalità. ...]

d) Sul difetto di legittimazione del Commissario dello Stato per la Regione siciliana ad impugnare una legge statale:

Sentenza n. 545 del 1989 (Conso, Cheli).

194

[... 1. – I due ricorsi investono la stessa norma (art. 9, sesto comma, del decreto–legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160) sotto profili pressoché coincidenti: va, pertanto, disposta la loro riunione al fine di addivenire ad unica pronuncia.

2. – Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione prospettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

L'eccezione merita di essere accolta.

Il Commissario dello Stato – esercitando per la prima volta un potere sinora mai impiegato – ha ritenuto di poter proporre ricorso avverso una norma contenuta in una legge statale ai sensi degli artt. 27 e 30 dello Statuto speciale, dove si riconosce allo stesso organo la competenza a promuovere davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana i giudizi di costituzionalità "delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto allo Statuto speciale ed ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione".

Tale competenza deve, peraltro, ritenersi non più operante, non tanto (come accenna lo stesso Commissario nel proprio ricorso) per la mancata adozione di specifiche norme di attuazione o per effetto di desuetudine, quanto per la caducazione dello speciale potere di impugnativa di cui è causa, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e del conseguente assorbimento delle attribuzioni conferite dallo Statuto speciale all'Alta Corte per la Regione siciliana nella competenza generale assegnata dalla stessa Costituzione alla Corte costituzionale.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare – prima, attraverso l'affermazione della propria competenza esclusiva a giudicare della costituzionalità delle leggi statali e regionali (sent. n. 38 del 1957) e, successivamente, in sede di dichiarazione di incostituzionalità delle norme dello Statuto siciliano concernenti la competenza penale dell'Alta Corte (sent. n. 6 del 1970) – l'inderogabilità del principio dell'unità della giurisdizione costituzionale: traendo da tale principio sia la valutazione relativa alla natura provvisoria "che ebbe a caratterizzare sin dall'inizio l'istituzione dell'Alta Corte, introdotta per far fronte a situazioni politiche particolari e contingenti", sia l'affermazione del superamento delle competenze di tale organo determinatosi in conseguenza della "costituzionalizzazione" dello Statuto speciale (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2), attraverso cui si determinò anche il "coordinamento" e l'adeguamento di tale Statuto ai principi posti dalla Costituzione dello Stato (cfr. il secondo comma dell'articolo unico del r. d.–l. 15 maggio 1946, n. 455). Ma lo stesso principio di unità della giurisdizione costituzionale non può non condurre anche ad affermare, in questa sede, l'avvenuta caducazione del potere di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali già attribuito al Commissario dello Stato, stante il nesso indissolubile che gli artt. 27 e 30 dello Statuto vengono ad evidenziare tra tale potere e lo speciale sistema di giustizia costituzionale incentrato sulle competenze dell'Alta Corte per la Regione siciliana.

D'altro canto, anche per chi voglia considerare l'aspetto relativo alla particolare natura dell'organo

commissariale nell'ambito della Regione siciliana, un potere di impugnativa quale quello in esame se si poteva ben giustificare nella fase di primo impianto dell'ordinamento siciliano, quando, in assenza di un sistema di garanzie definitivamente fissate in sede costituzionale, si tendeva ad individuare nel Commissario il garante imparziale del "patto di autonomia" tra l'ordinamento siciliano e l'ordinamento statale – non si giustifica certamente più nell'ambito di un ordinamento costituzionale quale quello attuale, dove il quadro dei rapporti tra Stato e Regioni, ordinarie e speciali, risulta completamente delineato e regolato nonché garantito attraverso un sistema di giustizia costituzionale ispirato a principi unitari.

L'insieme di queste considerazioni conduce, dunque, ad affermare l'inammissibilità del ricorso proposto dal Commissario dello Stato, per carenza di legittimazione dell'organo al promuovimento di giudizi di costituzionalità nei confronti degli atti emanati dallo Stato. ...]

e) La prassi della promulgazione parziale e quella dell'abrogazione delle norme impugnate nelle decisioni adottate prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione:

Sentenza n. 142 del 1981 (Amadei, Ferrari).

201

[... A sostegno del ricorso promosso dal Commissario dello Stato avverso la norma in epigrafe, l'Avvocatura dello Stato rileva che la sottrazione al parere del Consiglio di giustizia amministrativa delle convenzioni contemplate nel predetto art. 28, secondo comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 1 agosto 1980 in materia di agricoltura e foreste, interferisce sulla normativa statale disciplinante le attribuzioni di un organo statale, qual è appunto il Consiglio di giustizia amministrativa, così violando le norme di attuazione dello Statuto speciale riguardanti l'esercizio, nella Regione siciliana, delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato ai sensi del decreto legislativo n. 654 del 1948.

Da parte sua, la difesa della Regione ha eccepito fundamentalmente che l'autorizzazione a stipulare apposite convenzioni "anche tramite trattative private e prescindendo dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa" era stata già conferita all'Assessore regionale all'agricoltura e foreste con la legge n. 20 del 1976 (art. 4), e che pertanto il ricorso in esame deve considerarsi "irricevibile e, comunque, inammissibile", in quanto l'impugnativa è, in realtà, rivolta, non già contro la legge approvata il 1 agosto 1980, bensì contro l'antecedente legge n. 20 del 1976, non più impugnabile ormai in via principale, perché non impugnata nei termini previsti, come non furono impugnature neppure altre leggi regionali che hanno anch'esse fatto applicazione, anteriormente al 1 agosto 1980, della disciplina portata dall'art. 4 della legge regionale n. 20 del 1976. La stessa difesa ha eccepito altresì che i decreti legislativi di attuazione dello Statuto, non assurgendo al rango di norme costituzionali, non possono essere invocati come norme di riferimento, e che, in ogni caso, la dedotta questione sarebbe infondata, spettando alla Regione siciliana, in virtù della propria autonomia organizzativa ed allo scopo di snellire le procedure burocratiche, la potestà di stabilire che alcuni atti regionali siano assoggettati, anziché al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, a quello di un organo regionale, come appunto nella specie sono state assoggettate al parere del "comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste" le convenzioni di cui all'art. 28 in questione.

Ma poiché la legge recante l'impugnata norma è stata promulgata dal Presidente della Regione siciliana il 12 agosto 1980, con il n. 83, e pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 38 del 23 agosto 1980, omettendosi peraltro la parte dell'art. 28 che aveva formato oggetto di impugnativa, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, come ha espressamente chiesto l'Avvocatura dello Stato con le deduzioni depositate il 3 febbraio 1981. E ciò, indipendentemente dalla considerazione che l'intero art. 28 della predetta legge regionale è stato esplicitamente abrogato dall'art. 2 della successiva legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, pubblicata nel Giornale ufficiale il giorno successivo. ...]

Sentenza n. 13 del 1983 (Elia, La Pergola).

204

[... 1. – I giudizi promossi con i ricorsi in epigrafe vertono, come spiegato in narrativa, su disposizioni contenute in tre distinti e successivi disegni di legge, approvati dall'Assemblea regionale siciliana e concernenti l'inserimento delle giovani leve nella pubblica amministrazione e nelle attività produttive e sociali. Il Commissario dello Stato asserisce – e la Regione dal canto suo nega – che la disciplina ivi dettata offende i precetti degli artt. 3, 51, 81, 97 e 128 Cost., nonché i limiti posti – anche in relazione alle previsioni di principio della normazione statale (art. 26 legge 29 febbraio 1980, n. 33) – alla competenza attribuita al legislatore regionale, ex art. 17, lett. f, dello Statuto speciale. Data la connessione delle questioni prospettate, i relativi giudizi vengono riuniti e congiuntamente decisi.

2. – Prima di tutto s'impone un rilievo.

Come, anche qui, si precisa in narrativa, ciascuna delle anzidette leggi approvate dall'Assemblea è stata, dopo l'instaurazione del presente giudizio, promulgata dal Presidente regionale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Dal testo promulgato risultano però ogni volta

omesse le norme oggetto di censura, con il testuale riferimento all'impugnativa esperita dallo Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. Va aggiunto che le disposizioni impugnate con l'ultimo dei ricorsi in esame sono state poi rimosse, per espressa previsione di altra legge regionale non impugnata dallo Stato, anch'essa promulgata e pubblicata (legge 13 marzo 1982, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione il 20 marzo 1982).

In considerazione di quanto si è ora esposto, l'Avvocatura dello Stato ha nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 espresso l'avviso, poi condiviso dalla difesa della Regione, che la Corte possa dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Tale conclusione va subito accolta con riguardo alle disposizioni che risultano estinte ad opera di un'espressa e più recente manifestazione di volontà dello stesso legislatore regionale.

Resta, però, il fatto che l'assunto prospettato dalla difesa del Presidente del Consiglio dovrebbe valere indistintamente per tutte le disposizioni investite dai tre ricorsi in esame. Questa Corte – osserva infatti l'Avvocatura – ha in altra occasione (sentenza n. 142/81) ravvisato la ragione assorbente della cessazione della materia del contendere proprio in ciò, che la legge siciliana contenente la norma oggetto di impugnazione risultava promulgata e pubblicata nelle more del giudizio. La pronunzia testé richiamata, prosegue la difesa dello Stato, ha anzi inteso prescindere dalla circostanza che la disposizione impugnata fosse stata anche in quel caso caducata da una successiva statuizione legislativa della Regione. Occorre allora fermarsi a considerare il preliminare profilo dell'indagine, così proposto all'attenzione della Corte.

3. – La **sentenza n. 142 del 1981** segue ad altre, che riguardano la promulgazione delle leggi siciliane impugnate dallo Stato, sempre in pendenza del conseguente giudizio di costituzionalità. Qualche cenno di questi precedenti giurisprudenziali giova al corretto inquadramento ed esame della specie.

Secondo Statuto (artt. 13, secondo comma; 29, secondo comma) le leggi approvate dall'Assemblea regionale sono promulgate – nell'ipotesi che viene in rilievo – "trascorsi trenta giorni dall'impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta sentenza di annullamento", e "immediatamente" dopo pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Di fronte alla citata previsione, la Corte ha in più di una pronunzia affermato (cfr. **sentenze nn. 9 del 1958, 60 del 1958, 31 del 1961**) che, una volta assorbita nella propria competenza in origine assegnata dallo Statuto speciale (artt. 25, 28 e 29) all'Alta Corte per la Sicilia, ne discendevano le seguenti conseguenze: a) modi e termini della proposizione del giudizio di legittimità rimangono quelli che regolavano l'impugnativa davanti l'Alta Corte, in conformità del particolare regime di autonomia garantito alla Regione: il che dunque va detto anche del termine stabilito in Statuto per l'impugnazione delle leggi regionali da parte del Commissario dello Stato (art. 28), nonché di quello previsto per la relativa decisione (art. 29, primo comma); b) resta fermo, peraltro, il carattere ordinatorio di quest'ultimo termine, che è di venti giorni dalla "ricevuta dell'impugnazione", c) correlativamente, il termine di trenta giorni dall'impugnazione, entro il quale, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, va promulgata la legge, per la quale non sia intanto pervenuta al Presidente regionale "sentenza di annullamento", crea "non già un obbligo perentorio di promulgazione e pubblicazione immediata, ma soltanto la facoltà della Regione di promulgare e pubblicare la legge anche in pendenza del proposto giudizio di legittimità". La Corte ha peraltro chiarito che l'esercizio di tale facoltà "rientra nell'apprezzamento e quindi nella responsabilità dell'organo esecutivo regionale; mentre la sentenza, la quale dichiara l'illegittimità costituzionale della legge, opera giuridicamente nella pienezza dei suoi effetti, del tutto identici a quelli che avrebbe se la promulgazione e la pubblicazione non fossero avvenute" (**sentenza n. 31 del 1961**).

Sulla base dei criteri sopra richiamati, può ora enuclearsi il necessario presupposto perché – intervenuta, dopo i trenta giorni dall'impugnazione da parte dello Stato, la promulgazione della legge regionale – continui in questa sede a sussistere la materia del contendere. Occorre a tal fine che il Presidente regionale abbia, in relazione alla legge impugnata, seguito l'una o l'altra delle possibili vie dischiuse, ritiene la Corte, dal disposto dell'art. 29, secondo comma, dello Statuto: promulgando, oppure no, la legge necessariamente nella sua interezza, pur quando l'impugnativa abbia investito solo in parte il contenuto del testo normativo. La sua scelta discrezionale, e di organo responsabile innanzi l'Assemblea, consiste nello stabilire se l'atto, nei confronti del quale lo Stato ha prodotto ricorso, vada posto in vigore prima della decisione rimessa a questa Corte. Qualora il Presidente regionale decida di posporre la promulgazione della legge alla definizione del giudizio promosso dallo Stato, e questo si concluda con l'accoglimento del ricorso, alla facoltà di promulgare, della quale egli dispone mentre pende il processo, subentrerà l'obbligo di non promulgare le disposizioni dichiarate illegittime. Se la legge è invece promulgata nelle more del giudizio, si tratta di far salva in tutta la sua virtuale pienezza la sfera degli effetti che possono scaturire dall'eventuale pronuncia di incostituzionalità: la quale deve infatti colpire con la stessa decorrenza temporale le disposizioni illegittime e alcun'altra contestuale disposizione, la cui illegittimità fosse dichiarata ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in via consequenziale. È un risultato che va garantito: e ciò esige, anche nello speciale sistema dell'autonomia siciliana, che le norme prodotte dall'ente autonomo ed impugnate dallo Stato subiscano, quanto all'entrata in vigore, la stessa sorte della legge in cui son poste: se questa è promulgata e pubblicata in pendenza del giudizio, lo sono

necessariamente esse pure.

4. – È chiaro, a questo punto, che la specie versa fuori dall'ipotesi sopra delineata, nella quale la promulgazione della legge siciliana investita dal ricorso dell'organo statale non comporta la cessazione, avanti la Corte, della materia del contendere. Il Presidente regionale non si è infatti avvalso della facoltà di promulgare, quale si atteggia in pendenza del giudizio: sia perché, secondo una prassi ormai diffusa (cfr., per esempio, l. reg. 10 agosto 1978 n. 35; 4 dicembre 1978 n. 59; 16 febbraio 1979 n. 9; 14 settembre 1979 n. 213; 4 giugno 1980 n. 53; 12 agosto 1980 n. 87; 2 dicembre 1980 n. 125; 30 gennaio 1981 n. 8: rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 12 agosto e 6 dicembre 1978; 17 febbraio e 15 settembre 1979; 4 giugno, 23 agosto e 3 dicembre 1980 e 31 gennaio 1981), non ha attestato l'avvenuta perfezione dell'intera legge approvata dall'organo legislativo, ma ha escluso dal testo promulgato le disposizioni gravate da censura; sia perché ha emesso l'atto promulgativo così configurato prima ancora della scadenza del termine – stabilito nell'art. 29, secondo comma, dello Statuto – dei trenta giorni dalla "ricevuta dell'impugnazione".

Viene invece in considerazione il potere di cui l'organo della promulgazione è investito con riguardo a qualsiasi legge regionale. Tale organo, va avvertito, ha tenuto conto dell'impugnativa proposta ai sensi dell'art. 28 dello Statuto al solo effetto di discriminare le disposizioni, sulle quali essa era venuta ad incidere, rispetto alle altre della medesima legge. La promulgazione è congegnata come s'è or ora visto sull'evidente presupposto che esclusivamente il residuo contesto delle norme – quelle indenni, appunto, dai rilievi del Commissario dello Stato – fosse assistito da idoneo titolo per poter acquistare efficacia. Peraltro, l'esercizio del potere qui attribuito al Presidente della Regione si è – in ordine a ciascuno dei tre disegni di legge dedotti in controversia – già esaurito: precisamente, si è concretato e risolto nell'atto con cui le disposizioni impugnate risultano scisse dalla legge regionale promulgata. Siamo allora di fronte – occorre concludere – a disposizioni espunte dal vigente testo normativo una volta per tutte, senza che sussista alcuna possibilità di una loro successiva e autonoma promulgazione. Il che basta, sotto il riflesso al quale l'esame della Corte andava limitato, perché la soluzione sancita con la sentenza n. 142/81 soccorra anche nell'attuale giudizio. La materia del contendere deve quindi ritenersi cessata.

L'Assemblea legislativa siciliana, alla quale spetta altresì il controllo sull'operato del Presidente e del Governo regionale, può del resto, beninteso nei limiti della sua competenza, sempre occuparsi della materia, regolata in precedenti statuizioni, come accade nella specie, non promulgate; e di simili previsioni può anche, in tutto o in parte, adottare il disposto. Ma con ciò si produrrebbe comunque un nuovo atto normativo, che il Commissario dello Stato è abilitato ad impugnare. ...]

Sentenza n. 54 del 1983 (Elia, La Pergola).

210

[... 3.II – La conclusione testé raggiunta s'impone, per altro verso, in relazione alla controversia concernente la legge siciliana, approvata il 3 agosto 1979 ("Provvidenze per i sali potassici") ed impugnata dal Commissario dello Stato per i motivi riferiti in narrativa: la quale risulta successivamente promulgata dal Presidente regionale (legge 14 settembre 1979 n. 213) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione (n. 41 del 15 settembre 1979), con l'esclusione, però, delle disposizioni gravate da impugnazione. Come la Corte ha in precedenti pronunzie spiegato (sentenze n. 142/81, n. 13/83), l'atto promulgativo, com'è qui congegnato, non può ricondursi alla speciale facoltà – spettante secondo Statuto al Presidente della Regione siciliana – di porre in vigore le leggi, nei confronti delle quali lo Stato abbia prodotto ricorso. In pendenza del giudizio, la promulgazione deve ubbidire all'esigenza che l'atto di cui si attesta l'avvenuta perfezione e ogni singola statuizione in esso posta, ancorché colpita da censura, acquistino, precisamente, la stessa iniziale efficacia (cfr. sent. 13/1983): nella specie, l'organo della promulgazione ha invece esplicitato il potere che ad esso compete, con riguardo a qualsiasi legge regionale, fuori dagli estremi che debbono ricorrere perché possa sussistere la materia del contendere avanti la Corte. Dell'impugnativa proposta dallo Stato il Presidente regionale ha, infatti, tenuto conto al solo fine di scindere le disposizioni censurate rispetto alle rimanenti altre della legge promulgata: ciò nell'evidente presupposto che solo il residuo testo – quello indenne dai rilievi del Commissario dello Stato – fosse assistito dal titolo, che ne giustificava l'entrata in vigore. L'esercizio del potere qui attribuito all'organo esecutivo si è, peraltro, esaurito nell'atto, che tale organo ha già emesso in ordine alla legge dedotta in controversia. Le disposizioni impugnate sono così state espunte dal testo vigente una volta per tutte, senza che sussista la possibilità di una loro successiva ed autonoma promulgazione. Ciò basta – sotto il profilo al quale l'indagine della Corte andava in questa sede limitata – per concludere che nel caso in esame soccorrono i sopra ricordati precedenti giurisprudenziali. Deve quindi pronunziarsi la cessazione della materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 242 del 1983 (Elia, Rossano). *Non riportata per esteso*

[... Rilevato che il suddetto disegno di legge è divenuto legge regionale 29 dicembre 1981, n. 175, priva dell'impugnato art. 1, che è stato, poi, soppresso dall'art. 3 legge 5 agosto 1982, n. 100 "Interventi finanziari in favore degli enti economici regionali per il pagamento delle indennità di fine

rapporto ai dipendenti che usufruiscono delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155".

Rilevato che, conseguentemente, il Commissario dello Stato, con atto 27 dicembre 1982, ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata contestualmente accettata dal Presidente della Regione Sicilia.

Ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata l'estinzione del processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte. ...]

Ordinanza n. 243 del 1983 (Elia, Rossano). Non riportata per esteso

[... Rilevato che il ricorso concerne l'art. 3 del suddetto disegno di legge n. 38, divenuto legge regionale 23 luglio 1977, n. 66, limitatamente alla parte in cui dispone il finanziamento, a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, della spesa, prevista dall'art. 13 quinquies, comma secondo, legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, per il viaggio di andata e di ritorno degli ammalati in stato di indigenza, autorizzati al ricovero in istituti di cura all'estero o in istituti di cura non convenzionati ed altamente specializzati nel territorio nazionale;

Ritenuto che il citato comma secondo dell'art. 14 quinquies legge regionale n. 27 del 1975 è stato soppresso dall'art. 6 legge regionale 13 agosto 1979, n. 202 "Provvidenze integrative in materia sanitaria"; che, conseguentemente, il Commissario dello stato, con atto 27 dicembre 1982, ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata contestualmente accettata dal Presidente della Regione Sicilia;

Ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata l'estinzione del processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte; ...]

Ordinanza n. 253 del 1983 (Elia, Rossano). Non riportata per esteso

[... Rilevato che il Commissario dello Stato, con atto 26 novembre 1980, ha rinunciato al ricorso limitatamente alla parte concernente l'impugnato art. 29 del disegno di legge, divenuto legge 20 dicembre 1980, n. 145; e, con atto 27 dicembre 1982, ha rinunciato all'intero ricorso perché con legge regionale 29 dicembre 1980, n. 146, è stato soppresso l'impugnato art. 21 e sono state sostituite le altre norme impuginate;

Rilevato che le due rinunce sono state accettate dal Presidente della Regione Sicilia;

Ritenuto, pertanto, che deve essere pronunciata l'estinzione del processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte; ...]

Sentenza n. 289 del 1983 (Elia, E. Gallo). Non riportata per esteso

[... Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, con atto notificato il 9 agosto 1978, e depositato il 17 successivo, ha proposto ricorso avverso l'art. 35 terzo comma della l.r. siciliana, approvata il 1 agosto 1978, recante "nuove norme in materia di lavori pubblici",

che nel ricorso si faceva rilevare che l'articolo impugnato consentiva l'affidamento a trattativa privata, e senza limitazione d'importo, della realizzazione dei programmi costruttivi, esclusivamente a cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, iscritti nell'albo degli appaltatori e dei costruttori,

che tale disposizione era incompatibile sia cogli artt. 3 e 41 Cost., sia colla legge statale 8 agosto 1977 n. 584,

che la legge, cui si riferisce il ricorso, fu però promulgata e pubblicata, in pendenza del giudizio innanzi a questa Corte, omettendosi la parte impugnata (l.r. 10 agosto 1978 n. 35),

che successivamente l'Assemblea regionale siciliana, approvando il 10 luglio 1980 la legge recante "Provvedimenti per favorire la realizzazione dei programmi costruttivi delle cooperative edilizie" (promulgata poi il 21 luglio successivo sotto il n. 71), modificava con l'art. 2 l'impugnato art. 35 della l.r. 1978/35, sostituendone il terzo comma, dal quale veniva appunto eliminato il particolare trattamento di favore che era stato riservato alle sole cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi. Considerato che, a quel punto, il Commissario dello Stato, con atto 27 dicembre 1982, rinunziava formalmente, per i motivi di cui sopra, al ricorso 9 agosto 1978, e il Presidente della Regione Sicilia contestualmente accettava la rinuncia, che, pertanto, deve essere pronunciata l'estinzione del processo a norma dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte. ...]

Sentenza n. 115 del 1985 (Elia, Roehrsen). Non riportata per esteso

[... 1. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la promulgazione, da parte del Presidente della Regione siciliana di una legge regionale, con omissione delle parti impuginate dal Commissario dello Stato, comporta che le parti omesse non possano essere più promulgate e, quindi, la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso dal Commissario stesso, relativamente alle parti impuginate e non promulgate (sentenze n. 142 del 1981; nn. 13 e 54 del 1983). Infatti, in pendenza dell'impugnazione, il Presidente della Regione siciliana può – ai sensi dell'art. 29 dello Statuto siciliano – promulgare o non promulgare, sino alla decisione della Corte, l'intera legge, secondo una scelta discrezionale e, in tal senso, la mancata promulgazione non influisce sulla materia del contendere. Viceversa la promulgazione con omissione delle parti impuginate esaurisce il potere di

promulgazione del Presidente della Regione e non lascia sussistere alcuna possibilità di una successiva ed autonoma promulgazione delle norme omesse, determinando, perciò, la cessazione della materia del contendere.

2. – Nel caso di specie, la legge regionale approvata dall'Assemblea siciliana il 23 maggio 1980, è stata promulgata il 4 giugno 1980 dal Presidente della Regione – dopo che il 31 maggio precedente era stata impugnata in alcune sue parti dal Commissario dello Stato – **con omissione delle parti impugate ed espressa menzione che le omissioni erano determinate da detta impugnazione.**

Ne deriva che, in applicazione dei principi dianzi enunciati, essendo ormai impossibile la promulgazione delle norme impugate, la materia del contendere deve ritenersi cessata. ...]

Sentenza n. 148 del 1985 (Elia, Andrioli). Non riportata per esteso

[... 4.1. – I due ricorsi, per prospettare questioni connesse, sono da riunire ai fini di unica deliberazione; va dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Siciliana nel primo ricorso per tardività.

4.2. – Su ambo i ricorsi, di cui si è esposto il contenuto (supra 1.2.) è cessata la materia del contendere perché non si è proceduto a promulgare gli articoli impugnati, come è attestato dalle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87, e 6 gennaio 1981, n. 6 (orientamento fermissimo nella giurisprudenza di questa Corte: sentt. 13 e 54 del 1983). ...]

Sentenza n. 239 del 1986 (La Pergola, Andrioli). Non riportata per esteso

[... 10. – Posto che le leggi della Regione Siciliana sono state promulgate omettendo gli articoli e le parti di articolo che avevano formato oggetto d'impugnazioni del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, altro non rimane alla Corte che dichiarare cessata la materia del contendere confermando l'orientamento di cui ultima espressione è la sent. 8 marzo 1983, n. 54. ...]

Ordinanza n. 39 del 1987 (La Pergola, Spagnoli). Non riportata per esteso

[... Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 10 aprile 1986, ha impugnato gli artt. 16 e 17 del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 2 aprile 1986 – recante "Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive", sostenendo che tali disposizioni si ponevano in contrasto con norme della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47;

che la Regione siciliana non si è costituita;

che avvalendosi del disposto dell'art. 29 St. sic., il Presidente della Regione, in data 15 maggio 1986, ha promulgato e pubblicato, con il n. 26, la legge impugnata e, contestualmente, ha promulgato e pubblicato la legge 15 maggio 1986, n. 27 il cui art. 56 abroga espressamente l'art. 16 della legge approvata il 2 aprile 1986 ed il cui art. 57 sostituisce l'art. 17 della medesima con un nuovo testo, tale da far venire meno le proposte censure;

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha perciò, con atto del 21 maggio 1986, rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; ...]

Sentenza n. 84 del 1994 (Pescatore, Ferri).

219

[... 1. – La Corte è chiamata a decidere le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con due ricorsi, notificati rispettivamente il 21 agosto 1993 e il 23 ottobre 1993, in ordine, il primo all'art. 2, commi 2, 7 e 8, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993, ed il secondo alla legge approvata dall'Assemblea regionale il 14 ottobre 1993.

Poiché le norme impugate sono in parte identiche e riguardano la stessa materia, vale a dire casi di ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di deputato regionale e di amministratore comunale e provinciale, ed essendo inoltre il secondo ricorso strettamente consequenziale al primo, i due giudizi devono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. – Vanno in primo luogo prese in esame le questioni sollevate con il primo ricorso in ordine all'art. 2, commi 2, 7 ed 8, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993. Successivamente la legge stessa è stata promulgata e pubblicata (legge 1° settembre 1993 n. 26, in G.U. della Regione siciliana, parte I, n. 42, del 6 settembre 1993) con la eliminazione delle parti impugate dal Commissario dello Stato con la dicitura – in corsivo tra parentesi – "inciso omissso", per quanto riguarda il comma 2 dell'art. 2, e "comma omissso" per quanto riguarda i commi 7 ed 8 dello stesso articolo, "in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana".

È giurisprudenza consolidata di questa Corte che in caso di promulgazione della legge con

omissione delle norme impugnate deve dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. sentenze nn. 142 del 1981, 13 del 1983, 54 del 1983, 115 del 1985, 148 del 1985, 239 del 1986).

La difesa della Regione, nella memoria presentata in relazione al ricorso in esame, chiede che la Corte "anche riconoscendo la propria precedente giurisprudenza in materia, non dichiari, per effetto della intervenuta promulgazione parziale, la cessazione della materia del contendere".

Le precedenti pronunce della Corte sono basate sulla considerazione che la promulgazione di una legge deve avvenire con unico atto; da ciò consegue che, una volta effettuata dal Presidente della Regione la promulgazione del testo legislativo dal quale sono state espunte le parti oggetto dell'impugnazione, il potere dell'organo è esaurito e non sussiste alcuna possibilità di una successiva ed autonoma promulgazione delle parti omesse. Nel presente giudizio non è in discussione la legittimità dell'atto di promulgazione parziale, come riconosce la stessa Regione resistente, che non contesta il principio dell'unicità dell'atto di promulgazione; non sono quindi pertinenti i rilievi formulati in ordine al potere che verrebbe in tal modo attribuito al Presidente della Regione.

In definitiva, non vi è alcun motivo per cui la Corte debba discostarsi dalla propria giurisprudenza; va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso del Commissario dello Stato notificato il 21 agosto 1993.

3.1. – Successivamente alla promulgazione della legge regionale n. 26 del 1° settembre 1993, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato il 14 ottobre una legge che aggiunge all'art. 2 della legge n. 26 due commi aventi per oggetto le disposizioni, parzialmente modificate, di cui ai commi 7 ed 8 precedentemente approvati dall'Assemblea ed espunti, come si è visto, dal testo promulgato. Il Commissario dello Stato ha quindi impugnato anche la suddetta legge per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione: lamenta, in sintesi, il ricorrente che la disciplina censurata – nello stabilire che "la carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di presidente o di assessore di provincia regionale e di sindaco o di assessore di comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti", con conseguente espressa abrogazione delle norme previgenti – determina un irrazionale privilegio, non sorretto da alcuna logica giustificazione, per i deputati regionali siciliani, sia rispetto ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario, sia rispetto ai parlamentari nazionali. La questione sollevata con questo secondo ricorso va esaminata nel merito. ...]

Sentenza n. 235 del 1994 (Casavola, Guizzi).

228

[... 1. – Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10 e 97 della Costituzione, questione di legittimità del disegno di legge (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13–14 agosto 1993 con riguardo all' art. 18, secondo comma, ultimo periodo, e terzo comma; all'art. 36, secondo comma (limitatamente all'inciso "per minimo 15 anni") e terzo comma (limitatamente alla parola "anticipata"); all'art. 58, terzo comma; agli artt. 69 e 80; all'art. 111, primo comma, lett. b).

2. – In via preliminare, questa Corte deve verificare se non vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che il Presidente della Regione siciliana ha promulgato parzialmente la legge, dopo la proposizione del ricorso del Commissario dello Stato, con omissione delle disposizioni impugnate (legge regionale 1° settembre 1993, n. 25).

L'esercizio del potere di promulgazione, attribuito al Presidente della Regione, si è esaurito nell'atto che tale organo ha già emesso in ordine alla legge in esame: le disposizioni impugnate sono state espunte dal testo vigente una volta per tutte, senza che sussista la possibilità della loro successiva, autonoma promulgazione (sent. n. 54 del 1983). Deve dunque dichiararsi cessata, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la materia del contendere, secondo il principio affermato, da ult., nella sent. n. 84 del 1994. ...]

Sentenza n. 421 del 1994 (Casavola, Cheli). *Non riportata per esteso*

[... 1. – Forma oggetto dell'impugnativa in esame, proposta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, l'art. 2 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 10 maggio 1994, recante "Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione", nei cui confronti viene contestata la violazione degli artt. 3, 97 e 81, quarto comma della Costituzione.

Dopo la proposizione del ricorso il Presidente della Regione Siciliana ha, peraltro, promulgato la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35, che, nel recepire la delibera legislativa di cui sopra, ha omesso la norma impugnata, in quanto abrogata dall'art. 10 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 30 settembre 1994.

Tale norma, in difetto di promulgazione, non ha, pertanto, prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico né è più in grado di produrne, dal momento che il potere di promulgazione del Presidente della Regione, esercitabile con unico atto, è già stato esercitato in relazione alla legge in esame e deve, di conseguenza, ritenersi esaurito, non sussistendo la possibilità di una successiva autonoma promulgazione della disposizione espunta.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, le sentt. n. 235 e n. 84 del 1994) deve, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Sentenza n. 435 del 1994 (Casavola, Cheli). *Non riportata per esteso*

[... 1. – Il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale il 26 maggio 1994, recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia".

In via preliminare, questa Corte deve esaminare la richiesta avanzata dalla regione siciliana al fine di sentir dichiarare cessata la materia del contendere per la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata.

Tale richiesta deve essere accolta.

Infatti, dopo la proposizione del ricorso, il Presidente della regione siciliana ha promulgato la legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, che, nel recepire la citata delibera legislativa, ha omesso la norma impugnata, in quanto abrogata dall'art. 11 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.

La norma oggetto del presente giudizio non ha, pertanto, prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né è più in grado di produrne, essendo già stato esercitato da parte del Presidente della regione il potere di promulgazione e non sussistendo la possibilità di una successiva autonoma promulgazione della norma espunta.

Alla luce di una costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo sentenze nn. 84, 235 e 421 del 1994) deve, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Sentenza n. 437 del 1994 (Casavola, Vari). *Non riportata per esteso*

[... 1. – Con il primo dei ricorsi in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 gennaio 1994 (Modifica del termine per l'adozione degli statuti e dei regolamenti di contabilità dei comuni. Proroga dei termini in materia urbanistica, per la costituzione delle province regionali e per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione), per contrasto con gli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione; 17 e 19 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; 2, lettere t) ed u), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Con il secondo ricorso, ha sollevato, invece, questione di legittimità costituzionale della legge approvata il 4 marzo 1994 (Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di norme. Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. Disposizioni in materia di personale), per contrasto con gli artt. 3, 51, 81, 97 della Costituzione; 17 e 19 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; 2, lettere t) ed u), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lettera f), dello statuto speciale; 24, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. – Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere sul primo dei giudizi, perché, dopo la proposizione del ricorso, la delibera legislativa di cui trattasi è stata parzialmente promulgata dal Presidente della Regione siciliana, con omissione delle disposizioni impugnate (legge regionale 15 marzo 1994, n. 4, in Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 15, del 19 marzo 1994). Infatti, come già affermato da questa Corte, l'esercizio del potere di promulgazione attribuito al Presidente della Regione si esaurisce nell'atto che tale organo compie in ordine alla delibera approvata dall'Assemblea. Ciò comporta che le disposizioni impugnate sono da reputare espunte dal testo vigente una volta per tutte, senza che sussista la possibilità di una loro successiva autonoma promulgazione (da ultimo, sentenza n. 235 del 1994). ...]

Sentenza n. 466 del 1994 (Casavola, Baldassarre).

231

[... Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono gli artt. 1, 2, 3 e 8 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 6 agosto 1994, n. 549 (Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa–Gela). Ad avviso del ricorrente tali disposizioni violerebbero l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, avendo previsto, per le spese di carattere continuativo e ricorrente, derivanti dalla corresponsione degli emolumenti al personale trasferito al Consorzio per l'autostrada Messina–Catania–Siracusa e collocato in soprannumero, la copertura finanziaria solo per l'anno in corso e mancando, invece, la copertura finanziaria per gli anni successivi al 1994.

Successivamente alla presentazione del ricorso, la Regione Siciliana ha revocato la delibera legislativa impugnata con l'art. 8 della legge 3 novembre 1994, n. 44 (Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa–Gela. Abrogazione di norme). Quest'ultima legge, infatti, ha interamente disciplinato la materia oggetto della delibera legislativa impugnata, provvedendo altresì, all'art. 9, ad individuare la copertura finanziaria per le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa, anche in riferimento agli anni successivi al 1994.

Di conseguenza va accolta, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 309 del 1994, 206 del 1993, 145 e 137 del 1992, 94 del 1991), la richiesta della parte ricorrente, condivisa in udienza dalla difesa della Regione, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. ...]

Sentenza n. 470 del 1994 (Casavola, Guizzi). Non riportata per esteso

[... 1. – Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli articoli 10 comma 2, 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50, 51, 55 commi 13 e 17 e 56, della delibera legislativa adottata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993, per violazione dei principi introdotti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, dalla legge n. 833 del 1978, dal d.P.R. 761 del 1979, dalla legge n. 56 del 1987, dalla legge n. 207 del 1985, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b) dello Statuto speciale, e per lesione degli artt. 3, 32, 51, 81 e 97 della Costituzione.

2. – In via preliminare, peraltro, va considerato che le disposizioni impugnate sono state espunte dal testo vigente, a seguito dell'esercizio, da parte del Presidente della Regione siciliana, del potere di promulgazione parziale (v. ora la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30). L'esercizio del potere di promulgazione, attribuito al Presidente della Regione, si è esaurito nell'atto che tale organo ha già emesso in ordine alla legge in esame: le disposizioni impugnate sono state espunte dal testo vigente, senza che sussista la possibilità della loro successiva, autonoma promulgazione. Deve dunque dichiararsi cessata, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la materia del contendere, secondo il principio affermato, da ultimo, nelle sentenze nn. 235 e 84 del 1994. ...]

Sentenza n. 64 del 1995 (Casavola, Cheli).

233

[... 1. – Oggetto del ricorso in esame, proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, sono gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670 approvata dall'Assemblea regionale il 6 agosto 1994, recante "Provvidenze a favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpretative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dei lavori pubblici". Ad avviso del ricorrente, l'art. 16 violerebbe gli artt. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, mentre l'art. 19 risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché con gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.

2. – Come richiamato nelle premesse di fatto, il Presidente della Regione siciliana, dopo la proposizione del ricorso, ha promulgato la legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, che, nel recepire la delibera legislativa n. 670 del 6 agosto 1994, ha ommesso le disposizioni impugnate. Successivamente la Regione siciliana, nel regolare nuovamente la materia, ha provveduto, con le leggi n. 37 e n. 39 del 10 ottobre 1994, ad "abrogare" le stesse disposizioni.

Tali disposizioni non hanno, pertanto, prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico né sono più in grado di produrne, in ragione della loro mancata promulgazione e della successiva "abrogazione" operata con le leggi regionali n. 37 e n. 39 del 1994.

In conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo le sentt. 466 e 470 del 1994) va, quindi, accolta la richiesta delle parti e dichiarata cessata la materia del contendere. ...]

Sentenza n. 392 del 1995 (Baldassarre, Baldassarre). Non riportata per esteso

[... Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale del Commissario dello Stato sono gli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio). Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni violerebbero gli artt. 3, 10, 25, 51 e 97 della Costituzione, nonché l'art. 14 dello Statuto, per mancato rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute negli artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992. Come richiamato nelle premesse in fatto, il Presidente della Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del presente giudizio, ha promulgato la legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, che, nel recepire la delibera legislativa oggetto del presente ricorso, ha ommesso le disposizioni impugnate, delle quali, successivamente, è stata dichiarata l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere. ...]

Sentenza n. 393 del 1995 (Baldassarre, Baldassarre). Non riportata per esteso

[... Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono gli artt. 1 e 2 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, con sede in S. Teresa di Riva, e Camarda e Drago s.n.c., con sede in S. Agata di Militello, e altre misure agevolative. Integrazioni alla legge regionale in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né sono più in grado di produrne poiché la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge regionale che ne ha dichiarato

l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere. ...]

Sentenza n. 394 del 1995 (Baldassarre, Baldassarre). Non riportata per esteso

[... Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono l'art. 30, commi 2, 3 e 7 e l'art. 33 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate, sin dal loro inizio, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né sono in grado di produrne in alcun modo dal momento che la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge regionale che ne ha disposto l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere. ...]

Sentenza n. 395 del 1995 (Baldassarre, Baldassarre). Non riportata per esteso

[... Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale del Commissario dello Stato è l'art. 6 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995 (Proroga termine convenzioni legge 1° marzo 1986, n. 64. Interventi in favore dei comuni della provincia di Catania colpiti dalle piogge alluvionali dei giorni 12 e 13 marzo 1995. Disposizioni varie), per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Come richiamato nella premessa in fatto, il Presidente della Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del presente giudizio, ha promulgato la legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, riguardante la delibera legislativa oggetto del presente ricorso, dalla quale, tuttavia, era stata espunta la disposizione impugnata, successivamente dichiarata "abrogata" con la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48.

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere. ...]

Sentenza n. 396 del 1995 (Baldassarre, Baldassarre). Non riportata per esteso

[... Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono gli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di missione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale) per violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione.

Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né sono più in grado di produrne poiché la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge regionale che ne ha dichiarato l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata cessata la materia del contendere. ...]

Sentenza n. 493 del 1995 (Ferri, Ferri). Non riportata per esteso

[... Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 4 – limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge" – della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e 17, lettera b), dello Statuto della Regione.

Dopo l'instaurazione del presente giudizio, il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 11 aprile 1995, n. 34) con la omissione delle disposizioni oggetto del ricorso, delle quali è poi stata anche dichiarata la "abrogazione" con la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39.

In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 395 del 1995), va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere. ...]

Sentenza n. 127 del 1996 (Ferri, Vari).

[... 1. – Con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato, in riferimento agli artt. 3, 11, 51, 53, 81, quarto comma, 97, 101 e 103 della Costituzione nonché agli artt. 12, 14 e 17, lettera f), dello Statuto speciale, l'intero testo e vari articoli della legge approvata

236

dall'Assemblea regionale il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago). **La legge censurata è riprodotiva di norme già impugnate innanzi a questa Corte da parte del Commissario dello Stato** (r. ric. nn. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del 1995) **ed è stata approvata nella medesima seduta in cui è stata assunta un'altra delibera legislativa, la n. 1017, con la quale sono state abrogate le disposizioni avverso le quali erano state proposte le cennate impugnative.** **A seguito dell'abrogazione posta in essere con tale delibera** (divenuta legge regionale 25 maggio 1995, n. 48), **la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sui precedenti ricorsi** (sentenze nn. 392, 393, 394, 395, 396 e 407 del 1995).

2. – **Il Commissario dello Stato, nel definire "anomala" ed "artificiosa" la procedura seguita, premette che, secondo quanto emerge dagli atti dell'Assemblea regionale, la sua ragion d'essere va rinvenuta nell'intento, da una parte, di pervenire all'immediata promulgazione, con conseguente entrata in vigore, delle leggi limitatamente alle norme non oggetto di gravame; dall'altra, in quello di non vanificare, quanto alle norme censurate, il precedente deliberato assembleare e di non precludere il giudizio della Corte costituzionale sulle impugnative proposte dal Commissario stesso.** Non condividendo dette ragioni, il ricorrente ritiene che l'intero provvedimento legislativo, nella sua "illogicità manifesta", si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché con l'art. 12 dello Statuto speciale: infatti il Presidente della Regione, avvalendosi del disposto dell'art. 29, secondo comma, dello Statuto medesimo, allo scadere del trentesimo giorno (id est 15 maggio 1995) dalla proposizione dei ricorsi, avrebbe potuto legittimamente promulgare per intero la legge, senza precludere alla Corte costituzionale la decisione sulle impugnative che erano già state proposte.

Ci si duole, al tempo stesso, delle modalità secondo le quali si sarebbe svolto l'esame del merito del provvedimento, avvenuto con la mera riproposizione del contenuto delle delibere legislative oggetto dei precedenti ricorsi, in materie assegnate, dal regolamento dell'Assemblea, a commissioni diverse da quella che lo ha esaminato; oltretutto senza tener conto, eventualmente anche per confutarli, dei rilievi d'ordine costituzionale che, con i ricorsi, erano stati mossi avverso i testi originari. La Regione, dal canto suo, nel ricordare che la Corte costituzionale ha riconosciuto che il Presidente della Regione può scegliere se promulgare integralmente la legge regionale ovvero se procedere alla promulgazione omettendo le disposizioni impugnate, osserva che, mentre la promulgazione parziale costituisce espressione di una scelta discrezionale del Presidente della Regione, attraverso l'abrogazione in corso di giudizio e la conseguenziale promulgazione delle parti non impugnate è lo stesso organo legislativo che valuta l'opportunità di espungere certe norme dal contesto della legge.

Le questioni non sono fondate.

Quanto alla prima, va premesso che **non sfuggono alla Corte gli inconvenienti della procedura posta in essere, dalla quale sono derivati indubbiamente una duplicazione e un dispendio di attività, tanto per l'Assemblea regionale, che per il Commissario dello Stato, come pure per la Corte medesima.** Incidentalmente è dato rilevare che, ad ulteriore dimostrazione della singolarità dell'iter seguito, sta anche il fatto che, per le leggi oggetto dei precedenti ricorsi, come risulta dalla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, **l'abrogazione posta in essere con la delibera del 16 maggio 1995, ha preceduto la conclusione del procedimento legislativo che si è compiuto successivamente,** essendo state, talune delle leggi, promulgate e pubblicate in data 18 maggio, con esclusione delle disposizioni già oggetto di ricorso e altre, integralmente, in data 25 maggio 1995. **Ciò nonostante, le doglianze avanzate dal ricorso, se possono offrire occasione di valutazioni critiche in ordine all'opportunità delle scelte procedurali operate dalla Regione, non evidenziano, nei riguardi del testo legislativo impugnato con l'odierno ricorso, specifiche censure che attingano il livello di veri e propri vizi di costituzionalità.** Sorte non migliore merita la censura relativa alle modalità dei lavori assembleari, così come svoltisi in commissione. L'art. 12 dello Statuto prevede che i progetti di legge siano elaborati dalle commissioni dell'Assemblea regionale, ma, una volta che la norma sul deferimento in commissione, come mostrano i lavori preparatori, sia stata osservata, non spetta alla Corte valutare il grado di approfondimento del dibattito ovvero gli argomenti e gli aspetti sui quali l'attenzione della commissione stessa si è maggiormente soffermata. Per il resto, e quanto al problema della competenza di quest'ultima, trattasi di questione che attiene all'osservanza delle norme regolamentari relative alla distribuzione interna dei singoli affari, che non può trovare qui ingresso, non essendo ammissibile in questa sede la deduzione di vizi attinenti al mancato rispetto delle norme regolamentari sui lavori dell'Assemblea.

OMISSIS

9. – Va, infine, esaminata la questione di costituzionalità dell'art. 7, avente ad oggetto un contributo straordinario alla ditta STAT e alla ditta Camarda e Drago, sollevata dal Commissario dello Stato in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La successiva legge regionale approvata il 4 agosto 1995 (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda e Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti criminosi) ha provveduto a ridisciplinare la

materia, dichiarando, nel contempo, "abrogato" il predetto art. 7. Risulta palese da tale legge regionale, sulla quale il Commissario dello Stato ha parimenti proposto ricorso innanzi a questa Corte (r. ric. n. 46 del 1995), la volontà dell'Assemblea regionale siciliana di porre nel nulla la disposizione qui denunciata. Tale volontà è sufficiente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a far dichiarare cessata la materia del contendere (v. sentenza n. 309 del 1994). ...]

Sentenza n. 205 del 1996 (Ferri, Mezzanotte).

259

[... 1. – I due ricorsi di legittimità costituzionale proposti dal Commissario dello Stato in data 28 settembre 1995 e 28 ottobre 1995 riguardano rispettivamente l'art. 6 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 20 settembre 1995 (Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura) e la delibera legislativa 19 ottobre 1995 (Norme per il personale dell'ESA) che, riproducendo per intero il contenuto del predetto art. 6 (salva una modesta variazione), autorizza l'ampliamento della pianta organica dell'Ente di sviluppo agricolo e l'immissione nei ruoli ampliati, previo esame-colloquio, di laureati fruitori di borse di studio.

Poiché i due ricorsi hanno ad oggetto disposizioni sostanzialmente coincidenti, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. – In relazione al primo ricorso va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La delibera 20 settembre 1995, comprendente l'impugnato articolo 6, è stata integralmente promulgata e pubblicata (legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76); ma nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana (31 ottobre 1995) è stata anche pubblicata la legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77, la quale, all'art. 1, dispone l'abrogazione del censurato art. 6, che non ha pertanto avuto mai, né potrà più avere alcuna vigenza.

Devono quindi essere disattesi, sotto tale profilo, i rilievi mossi in proposito, nel secondo ricorso, dal Commissario dello Stato, ad avviso del quale l'abrogazione da parte dell'Assemblea siciliana di una disposizione impugnata e la contemporanea riproduzione del suo contenuto in una distinta delibera legislativa darebbero luogo ad una prassi anomala, censurabile, dal punto di vista "strettamente procedurale", a causa dell'onere di una duplice impugnazione che ne deriverebbe al Commissario medesimo.

Va infatti osservato che da tale onere il Commissario resterebbe gravato anche nell'ipotesi in cui, diversamente dal caso presente, a una promulgazione parziale della legge seguisse una nuova delibera assembleare a contenuto coincidente con la parte omessa in sede di promulgazione: se la promulgazione parziale determina, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la consumazione del potere di promulgazione del Presidente della regione siciliana (v. sentenze nn. 13 del 1983; 84, 235, 421, 435, 437 e 470 del 1994; 64 del 1995), essa non inibisce certo all'Assemblea il successivo esercizio della potestà legislativa.

Rispetto all'ipotesi da ultimo ricordata, la fattispecie in oggetto si segnala per la sicura coerenza con le regole della forma di governo delineata dallo statuto siciliano.

Non può invero negarsi all'Assemblea legislativa il potere di valutare se e in quale misura la promulgazione parziale sia suscettibile di alterare il contenuto della legge, e se sia comunque opportuno che tale contenuto, formalmente unitario all'origine, venga scisso in disposizioni autonome ed immesso nell'ordinamento regionale per una parte soltanto.

Questa Corte ha esaminato la prassi della promulgazione parziale di legge regionale siciliana nei suoi riflessi sul processo costituzionale: ha affermato che con essa si determina la cessazione della materia del contendere, poiché le disposizioni espunte dal testo legislativo, in ossequio al principio di unicità dell'atto di promulgazione, lo sono una volta per tutte, non sussistendo alcuna possibilità di una loro successiva e autonoma promulgazione. Occorre ulteriormente precisare, a chiarimento di questo indirizzo, che il Presidente della regione siciliana non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall'Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale. A seguito dell'impugnazione parziale della legge regionale, il Presidente della Regione può essere vincolato mediante atti di indirizzo espliciti (mozioni, ordini del giorno), che consentano di riferire all'Assemblea l'opzione contenuta nell'atto di promulgazione, sebbene questo sia formalmente imputabile al Presidente. Deve poi senz'altro ammettersi il potere dell'Assemblea di vincolare giuridicamente il Presidente attraverso delibere legislative (abrogativa l'una e riapprovativa l'altra), che sono espressione di un'attività che le è riservata.

Questa Corte ha già osservato, di fronte a una fattispecie analoga, nella sentenza n. 127 del 1996, che l'iter seguito dalla Regione nel caso in esame potrebbe produrre inconvenienti ai quali sarebbe opportuno che la Regione stessa ovviasse.

Più in generale, potrebbe poi dubitarsi se, con riferimento ad una legge non ancora promulgata né pubblicata, sia configurabile abrogazione in senso tecnico o se non si debba piuttosto parlare di una sorta di "ritiro" della delibera legislativa. Sta di fatto, però, che, al di là della terminologia usata e del mezzo prescelto, l'esito della complessa attività posta in essere dagli organi della Regione è stato la definitiva non operatività, in parte qua, dell'originario atto legislativo:

promulgato e pubblicato, ma simultaneamente rimosso con atto denominato di "abrogazione", cosicché la delibera legislativa impugnata, che prima della promulgazione non aveva prodotto nell'ordinamento normativo effetto veruno, non potrà più produrne neppure dopo.

Ricorrono pertanto i presupposti affinché questa Corte, conformemente ai suoi precedenti (cfr. da ultimo sentenze nn. 394 del 1995 e 127 del 1996), dichiari cessata la materia del contendere in relazione al primo ricorso, proposto dal Commissario dello Stato con atto notificato in data 28 settembre 1995. ...]

Sentenza n. 261 del 1996 (Ferri, Chieppa). *Non riportata per esteso*

[... 1. – Il commissario dello Stato per la regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 13 della legge approvata dall'assemblea regionale il 9 novembre 1995, recante "Norme per la utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali in progetti socialmente utili. Interpretazione e modifiche di norme", per contrasto con gli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione.

2. – Come richiamato nelle premesse di fatto, il presidente della regione siciliana, dopo la proposizione del ricorso, ha promulgato la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, omettendo le disposizioni impuginate. Successivamente la regione siciliana ha provveduto con la legge 8 gennaio 1996, n. 1 ad "abrogare" le stesse disposizioni.

Dette disposizioni, pertanto, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né sono più in grado di produrne, in ragione della loro mancata promulgazione e della successiva "abrogazione" operata con la succitata legge regionale n. 1 del 1996.

In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze n. 493, n. 64, e n. 395 del 1995) va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere. ...]

Sentenza n. 262 del 1996 (Ferri, Chieppa). *Non riportata per esteso*

1. – Oggetto del ricorso proposto dal commissario dello Stato per la regione siciliana sono gli artt. 1, 2, 4, 6 e 10 della legge n. 904 approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1995 (Interventi in materia di enti locali, di personale dipendente dell'amministrazione regionale e dei disciolti patronati scolastici. Modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1986, n. 31, 20 agosto 1994, n. 32 e 30 ottobre 1995, n. 76. Proroga dei termini). Si lamenta la violazione degli artt. 3, 51, 97, 101, 103 e 119 della Costituzione, nonché degli artt. 12, terzo comma, 13 e 14, prima parte, dello statuto speciale della regione Siciliana in relazione agli artt. 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 2, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e 3 del d.l. 4 dicembre 1995, n. 514.

2. – Come richiamato nelle premesse di fatto, la pubblicazione delle disposizioni impuginate nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana è coeva a quella della legge che ne ha dichiarato l'abrogazione (legge regionale siciliana 25 marzo 1996, n. 8).

Dette disposizioni, pertanto, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico, né sono più in grado di produrne.

In conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, sentenze n. 396 e n. 394 del 1995), va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere. ...]

Sentenza n. 306 del 1996 (Ferri, Onida).

265

[... Oggetto del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana sono gli artt. 2, terzo comma, 8, 13 e 14, primo comma, limitatamente alle parole "e 2", della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, per violazione degli artt. 9, 25 e 97 della Costituzione, e 12 e 14 dello statuto speciale.

Come accennato nella premessa in fatto, dopo l'instaurazione del presente giudizio la legge impugnata è stata promulgata come legge 18 maggio 1996, n. 34, con omissione di tutte le disposizioni o parti di disposizione impuginate dal Commissario dello Stato.

Indipendentemente da ogni questione che si possa prospettare intorno alla legittimità della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalità promosso nei confronti delle medesime dal Commissario dello Stato, con omissione delle parti oggetto dell'impugnazione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 205 del 1996, nn. 493, 395 e 64 del 1995) deve ritenersi cessata la materia del contendere, in quanto l'avvenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo oggetto della deliberazione legislativa, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, così privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. ...]

Sentenza n. 342 del 1996 (Ferri, Mirabelli). *Non riportata per esteso*

[... 1. – Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana investono gli artt. 10, secondo comma, 27, 30, 31, 33, 35, 52, 53 e 56 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di impresa, agricoltura, artigianato, lavoro, turismo e pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme). Quali parametri

del giudizio di legittimità costituzionale il ricorrente ha indicato gli artt. 3, 25, 51, 81, quarto comma, 97 e 120 della Costituzione, l'art. 12, terzo comma, dello statuto della Regione Siciliana e, in relazione ai principi stabiliti dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 2, lettere o e r) e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (art. 6, lettera q), gli artt. 14 e 17 dello statuto.

2. – Si deve preliminarmente rilevare che, dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, la delibera legislativa denunciata è stata promulgata, come legge 18 maggio 1996, n. 33, omesse le disposizioni o le parti di disposizione impugnate dal Commissario dello Stato. L'esercizio del potere di promulgazione, proprio del Presidente della Regione, si è così definitivamente esaurito, senza che permanga la possibilità di una successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni o delle parti di disposizione omesse (sentenza n. 205 del 1996). Né vengono in discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in relazione alla promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane, effettuata a seguito dell'impugnazione proposta dal Commissario dello Stato nei confronti di una parte di esse, ed ai limiti del potere del Presidente della Regione, quanto alla promulgazione parziale anche in rapporto alla volontà dell'Assemblea (sentenza n. 306 del 1996).

Non avendo le norme denunciate, in difetto di promulgazione, prodotto alcun effetto nell'ordinamento né essendo più in grado di produrne, ricorrono i presupposti per dichiarare, come hanno concordemente richiesto le parti in udienza, cessata la materia del contendere (sentenze nn. 261, 262 e 306 del 1996). ...]

Sentenza n. 216 del 1998 (Granata, Chieppa). Non riportata per esteso

[... Le questioni di legittimità costituzionale promosse dal commissario dello Stato per la Regione Siciliana investono gli artt. 37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della regione". Quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale il ricorrente ha indicato, con riguardo alla prima delle norme impugnate, gli artt. 3 e 97 della Costituzione, e, quanto alla seconda, anche l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, oltre a quelli già citati.

Va preliminarmente rilevato che, dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, come accennato nelle premesse in fatto, la legge impugnata è stata promulgata come legge n. 6 del 7 marzo 1997, omesse le disposizioni censurate dal commissario dello Stato. Il potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo legislativo, si è, così, definitivamente esaurito senza che permanga la possibilità di una successiva autonoma promulgazione delle disposizioni o di parte delle disposizioni impugnate (sentenze nn. 342, 306 e 205 del 1996). Né vengono in discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in relazione alla legittimità della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalità promosso nei confronti delle medesime dal commissario dello Stato.

Pertanto, non avendo le norme denunciate, in difetto di promulgazione, prodotto alcun effetto nell'ordinamento, né essendo più in grado di produrne, ricorrono i presupposti per dichiarare, come richiesto anche dall'Avvocatura generale dello Stato, cessata la materia del contendere. ...]

Sentenza n. 338 del 1998 (Vassalli, Contri). Non riportata per esteso

[... 1. – Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'11 giugno 1997 recante "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29", per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché con l'art. 2, comma 1, lettera g), punti 1 e 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana alla potestà legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

2. – Dopo l'instaurazione del presente giudizio costituzionale, la legge impugnata – come anticipato nelle premesse in fatto – è stata promulgata come legge 20 giugno 1997, n. 19, con integrale omissione dell'art. 11, censurato dal Commissario dello Stato.

Indipendentemente da ogni questione prospettabile in merito alla legittimità della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalità promosso in via principale dal Commissario dello Stato, con omissione delle parti oggetto di impugnazione, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 216 del 1998, nn. 306 e 205 del 1996, nn. 493, 395 e 64 del 1995) deve ritenersi cessata la materia del contendere, in quanto l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. ...]

Sentenza n. 339 del 1998 (Vassalli, Capotosti). Non riportata per esteso

[... Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 21 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 giugno 1997, recante "Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare", per violazione degli artt. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in relazione ai limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia, nonché degli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione.

Successivamente alla instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale, come si è accennato nella premessa in fatto, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 giugno 1997 è stata promulgata come legge n. 25 del 24 luglio 1997, con omissione delle due disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.

Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si esercita necessariamente in modo unitario e istantaneo rispetto al testo legislativo e, quindi, essendo ormai esaurito in riferimento alla legge in esame, si preclude la possibilità di una successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate o di parti di esse (tra le più recenti, sentenze n. 216 del 1998 e n. 306 del 1996). Pertanto, poiché le disposizioni denunciate non hanno prodotto, in difetto di promulgazione, alcun effetto nell'ordinamento, e non sono più in grado di produrne, il presente giudizio risulta privo di oggetto e ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, come, del resto, richiesto concordemente dall'Avvocatura generale dello Stato e dalla Regione Sicilia. ...]

Sentenza n. 88 del 1999 (Granata, Capotosti). Non riportata per esteso

[... Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1997, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni varie", per violazione degli artt. 12, 14 e 17, lettera f), dello statuto speciale, e degli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 136 della Costituzione.

Va preliminarmente rilevato che dopo l'instaurazione del giudizio, come si è accennato nella premessa in fatto, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea Regionale il 28 luglio 1997 è stata promulgata come legge 7 agosto 1997, n. 30, con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.

Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si esercita necessariamente in modo unitario ed istantaneo rispetto al testo legislativo e, quindi, essendosi ormai esaurito rispetto alla legge in esame, è preclusa la possibilità di una successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate o di parti di esse (da ultimo, sentenze n. 339 e 216 del 1998). Pertanto, poiché le disposizioni denunciate non hanno prodotto, in difetto di promulgazione, alcun effetto nell'ordinamento, e non sono in grado di produrne, il presente giudizio risulta privo di oggetto e ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto anche dall'Avvocatura generale dello Stato. ...]

Sentenza n. 139 del 1999 (Granata, Zagrebelsky). Non riportata per esteso

[... Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana solleva, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Interventi in favore dell'editoria libraria siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35), in tema di "rendicontazione delle spese sostenute per gli esercizi finanziari 1990 e 1991 dagli enti aventi finalità di carattere culturale e artistico".

Poiché tuttavia la legge sopra menzionata è stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione, con omissione della disposizione denunciata d'incostituzionalità (legge regionale 7 novembre 1997, n. 41), cosicché essa non potrebbe più essere oggetto di successiva separata promulgazione, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere del presente giudizio. ...]

f) Sul meccanismo di impugnazione delle leggi regionali siciliane dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione:

[... 1. – Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha posto la questione della legittimità costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dall'Assemblea regionale il 20 aprile 2001, che, all'art. 1, estende (a) al personale immesso in ruolo ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, in atto in servizio presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, (b) ai dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione e (c) ai dipendenti (dei soppressi patronati scolastici) inquadrati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, l'applicazione delle disposizioni contenute al comma 9 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Ritiene il Commissario ricorrente che questa disposizione violi gli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione nonché l'art. 17, lettera b), dello Statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).

Con altro ricorso, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha altresì posto la questione di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale il 2 maggio 2001, che, all'art. 1, estende ai dipendenti in servizio presso gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonché al personale (dei soppressi patronati scolastici) di cui alla legge regionale n. 93 del 1982, l'applicazione del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000, il quale attribuisce al personale che abbia maturato venticinque anni di servizio effettivo il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti, in ciascuna qualifica, in servizio al 31 dicembre 1993. Ritiene il Commissario ricorrente che le norme impugnate violino gli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97, 119 e 128 della Costituzione (i due ultimi quali vigenti anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché gli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana.

2. – Data la contiguità delle materie e l'identità di vari parametri costituzionali invocati, i giudizi sulle predette questioni di legittimità costituzionale possono essere riuniti ed essere decisi con unica sentenza.

3. – Preliminarmente, deve essere valutata la possibilità di procedere all'esame del merito dei ricorsi, promossi dal Commissario dello Stato secondo la disciplina dell'impugnazione dei disegni di legge approvati dalla Assemblea regionale contenuta nell'art. 28 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, e non invece secondo l'art. 127, nuovo testo, della Costituzione.

Tale valutazione preliminare è resa necessaria dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che impone l'applicazione delle disposizioni della stessa legge costituzionale, tra cui per l'appunto il nuovo art. 127, anche alle Regioni a Statuto speciale (oltre che alle Province autonome di Trento e di Bolzano) «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Tra le «forme di autonomia» in questione sono comprese anche le modalità in cui si estrinsecano i controlli che lo Stato svolge sull'esercizio della potestà legislativa regionale e le forme di proposizione del giudizio costituzionale, come da questa Corte già ritenuto a partire dalle ordinanze n. 65 e n. 377 e dalle sentenze n. 408 e n. 533 del 2002.

Per ciò, qualora si dovesse ritenere che il procedimento di controllo delle leggi regionali previsto dal vigente art. 127 della Costituzione garantisca alla Regione Siciliana un maggior margine di autonomia, rispetto a quello che risulta dall'art. 28 dello Statuto speciale, ne dovrebbe discendere l'improcedibilità dei ricorsi in questione, ancorché proposti – come nella specie – anteriormente all'entrata in vigore della modifica del Titolo V della II Parte della Costituzione, conformemente a ciò che già è stato deciso in riferimento ad altre Regioni ad autonomia speciale (o Province autonome), nelle pronunce sopra ricordate.

3.1. – L'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 configura un particolare rapporto tra norme degli Statuti speciali e norme del Titolo V della seconda parte della Costituzione, un rapporto di preferenza, nel momento della loro «applicazione», in favore delle disposizioni costituzionali che prevedono forme di autonomia «più ampie» di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie. Condizione, dunque, dell'operatività di tale rapporto tra fonti è che il loro contenuto, con riferimento all'autonomia prevista, si presti a essere valutato comparativamente, secondo una scala omogenea di grandezze.

Questo tipo di comparazione è risultato possibile, come già si è detto, nei casi in cui si è trattato di valutare il rapporto tra la disciplina dell'impugnazione delle leggi regionali prevista da norme statutarie speciali e la disciplina del vigente art. 127 della Costituzione. Quest'ultimo, prevedendo un controllo successivo da parte della Corte costituzionale, promosso dal Governo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, è stato ritenuto rispondente a una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale, rispetto al procedimento di controllo preventivo, previsto dalle norme statutarie speciali analogamente alla disposizione del previgente art. 127 della Costituzione, basato (a) sull'opposizione governativa tramite rinvio al Consiglio regionale della delibera legislativa, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (in alternativa all'opposizione del visto da parte del Commissario del Governo); (b) sull'insuperabilità dell'opposizione, se non tramite riapprovazione della delibera da parte dell'assemblea legislativa regionale, senza limiti temporali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e (c) sul ricorso alla Corte costituzionale, promosso dal Governo nei quindici giorni successivi alla comunicazione della seconda approvazione, con effetto

preclusivo della promulgazione della legge fino all'eventuale rigetto della questione. In sintesi: i due procedimenti sono stati considerati confrontabili sotto il profilo della più o meno ampia autonomia regionale, stante l'ingerenza che l'uno, allora, consentiva al Governo di esercitare nel procedimento legislativo regionale e l'altro, oggi, esclude. Il divieto di promulgazione della legge fino all'esito favorevole del controllo e la possibilità di rinviarla al Consiglio regionale, con la speciale maggioranza prevista per la riapprovazione, consentivano al Governo di esercitare una funzione che, in qualche caso, si è potuta dire di co-legislazione (positiva o negativa), orientando nel merito le scelte del legislatore regionale o rendendole comunque proceduralmente più difficili. Il controllo previsto dal vigente art. 127 della Costituzione, invece, è totalmente esterno al procedimento legislativo regionale, il quale si svolge secondo le regole ordinarie e si conclude con la promulgazione e la pubblicazione della legge regionale, indipendentemente da eventuali obiezioni del Governo; obiezioni che possono tradursi esclusivamente, dopo l'entrata in vigore della legge, in censure di illegittimità costituzionale per «eccesso di competenza», di fronte alla Corte costituzionale.

3.2. – Il caso della Regione Siciliana, tuttavia, sotto questo riguardo, è a parte.

Le regole dell'impugnazione delle leggi regionali siciliane sono state previste nello Statuto speciale del 1946 nell'ambito di quel particolare sistema di garanzia costituzionale che faceva capo all'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto. Esse stabiliscono (art. 28) che «le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte» la quale «decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione» (art. 29).

Il procedimento di impugnazione delle leggi siciliane si caratterizza dunque per la sua singolarità, rispetto a quello previsto tanto per le altre Regioni ad autonomia speciale quanto per le Regioni ad autonomia ordinaria dall'art. 127 della Costituzione, sia nella sua versione originaria, sia in quella riformata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, per: (a) essere preventivo, anteriore alla promulgazione e pubblicazione, pur non essendo necessariamente preventiva la pronuncia della Corte costituzionale, potendo questa intervenire a legge promulgata e pubblicata, cioè successivamente alla decorrenza del termine previsto dall'art. 29 dello Statuto; (b) non essere preceduto dal rinvio all'Assemblea legislativa e quindi da una seconda deliberazione di questa; (c) svolgersi in termini particolarmente brevi; (d) essere promosso da un organo, il Commissario dello Stato, specificamente previsto dallo Statuto siciliano, nel quadro dei rapporti da questo originariamente tracciati tra Regione e Stato.

Con la sentenza n. 38 del 1957 (cui si è uniformata la giurisprudenza successiva, a partire dalle sentenze n. 111 e n. 112 del 1957), questa Corte, dopo avere affermata l'unità della giurisdizione costituzionale sulle leggi, e perciò l'assorbimento nelle proprie competenze di quelle già assegnate dallo Statuto speciale all'Alta Corte, ha peraltro riconosciuto la permanenza in vita dello speciale procedimento previsto originariamente per l'impugnativa delle leggi siciliane, osservando che «le particolari forme e condizioni di autonomia di cui è parola nell'art. 116 della Costituzione [anteriore alla riforma del 2001] (...) giustificano la particolarità dell'impugnazione delle leggi siciliane (...) e dei termini relativi. L'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimità – il Commissario dello Stato –, e i termini più brevi che l'art. 28 stabilisce, perché l'impugnativa sia valida, bene si inseriscono nella particolare forma di autonomia riconosciuta alla Regione siciliana. E lo stesso è da dire del termine di venti giorni per la decisione della Corte (art. 29), fermo restando, peraltro, nei rapporti di detto termine, il carattere ordinatorio, quale, del resto, è stato già ammesso nella prassi dell'Alta Corte per la Sicilia».

Il carattere ordinatorio del termine predetto ha poi aperto ulteriori problemi.

Innanzitutto, con le sentenze n. 9 e n. 60 del 1958 e n. 31 del 1961, si è precisato che il decorso del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 29 dello Statuto per la comunicazione della decisione di annullamento della Corte, «crea non già un obbligo perentorio di promulgazione e pubblicazione immediata, ma soltanto una facoltà della Regione di promulgare e pubblicare la legge anche in pendenza del proposto giudizio di legittimità» e che «l'esercizio di tale facoltà rientra nell'apprezzamento e, quindi, nella responsabilità degli organi della Regione», restando peraltro indiscutibile che «la successiva decisione della Corte, che eventualmente dichiara la illegittimità costituzionale della legge, opera giuridicamente nella pienezza dei suoi effetti, del tutto identici a quelli che avrebbe se la promulgazione e la pubblicazione non fossero avvenute». In pendenza dell'impugnazione, si è poi sviluppata la prassi della «promulgazione e pubblicazione parziali» della legge, con omissione delle parti sottoposte al giudizio di costituzionalità: una prassi dettata dal duplice intento di non impedire alla delibera legislativa di entrare in vigore come legge, almeno per le parti indenni da censure e, al contempo, di evitare le responsabilità anche giuridiche che sarebbero potute derivare a carico degli organi politici e amministrativi regionali, che avessero posto in esecuzione una legge, nella parte censurata e poi dichiarata incostituzionale. Con le sentenze n. 142

del 1981 e n. 13 del 1983, questa Corte ha preso atto di questa certamente anomala prassi e, sulla base del principio di non frazionabilità nel tempo e nell'oggetto della promulgazione, espressione di un potere che si esaurisce in un solo atto di esercizio, ha considerato che le parti impugnate, escluse dalla promulgazione medesima, non sarebbero state più suscettibili di altra, successiva promulgazione, anche nell'ipotesi di una pronuncia di non-incostituzionalità che le avesse riguardate. Conseguentemente, in presenza della promulgazione parziale, ha ritenuto essersi verificata la cessazione della materia del contendere: esito che consegue anche all'ipotesi, frequente, di promulgazione integrale con contestuale approvazione di legge abrogativa o sostitutiva delle disposizioni sottoposte al controllo di costituzionalità (v., ad esempio, sentenze n. 466 del 1994; n. 64 del 1995; n. 456 del 1999).

La configurazione del controllo di costituzionalità sulle leggi siciliane, in base agli articoli 28 e 29 dello Statuto, è venuto ormai stabilmente a connotarsi, nonostante l'anomalia del potere del Presidente della Regione di scindere l'atto legislativo con la promulgazione della parte della legge che non è stata impugnata, e con l'abbandono di quella che lo è stata, pur sostenuta dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa, non diversamente da quella promulgata; potere che, con la sentenza n. 205 del 1996, si è inteso razionalizzare almeno entro i rapporti politico-fiduciari che collegano l'Assemblea legislativa e l'esecutivo regionale.

Queste difficoltà spingerebbero indubbiamente a considerare con favore l'eventualità di equiparare la Regione Siciliana, con riguardo al problema qui in esame, alle altre Regioni ad autonomia speciale e quindi a estendere anche a essa, tramite l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il sistema di impugnativa comune delle leggi regionali previsto ora dal riformato art. 127 della Costituzione.

Senonché, alla Corte costituzionale non è demandato un giudizio di merito, sulla preferibilità dei differenti sistemi di impugnazione delle leggi regionali. Essa deve limitarsi ad accertare, alla stregua dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, se il sistema di impugnazione previsto dall'art. 127 della Costituzione configuri una «forma di autonomia più ampia» rispetto al sistema vigente di impugnazione delle leggi siciliane.

La risposta è che si tratta di sistemi essenzialmente diversi, che non si prestano a essere graduati alla stregua del criterio di prevalenza adottato dal menzionato art. 10. Il controllo sulle leggi siciliane è preventivo, quanto alla sua attivazione; ma i termini per promuoverlo sono assai più stretti di quelli previsti per il controllo successivo delle leggi delle altre regioni.

Quest'ultimo non ha di per sé effetti sospensivi sull'efficacia della legge impugnata; ma la legge siciliana può essere comunque promulgata e pubblicata decorsi i trenta giorni previsti dall'art. 29, secondo comma, dello Statuto. Il ricorso contro le leggi siciliane è promosso dal Commissario dello Stato nella Regione Siciliana, organo il cui titolare – residente nel capoluogo della Regione, secondo l'art. 1 del d. lgs. C. p. S. 10 maggio 1947, n. 307 (Norme relative al Commissario dello Stato per la Regione siciliana) – è bensì nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri (art. 2 del citato d. lgs. C. p. S. n. 307 del 1947), ma, pur non essendo più riconducibile all'originaria figura di «garante imparziale del "patto di autonomia" tra l'ordinamento siciliano e l'ordinamento statale» (secondo le parole della sentenza n. 545 del 1989), esercita pur tuttavia un proprio potere di controllo e attivazione del giudizio costituzionale, avente natura essenzialmente giuridica, non spettantegli in qualità di tramite del Governo ma affidatogli direttamente da norma di rango costituzionale; mentre il controllo sulle leggi delle altre Regioni è attivato da una delibera del Consiglio dei ministri, espressiva dell'indirizzo politico-giuridico del Governo.

In presenza di questi dati di differenziazione, si deve rilevare l'eccentricità del sistema di controllo vigente per le leggi siciliane e concludere per l'impossibilità di assegnare la prevalenza a questo procedimento o a quello previsto dall'art. 127 della Costituzione, alla stregua della nozione di «forma di autonomia più ampia» adottata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La conclusione è che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale resta tuttora applicabile, come riconosciuto del resto anche dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale, sostituendo l'art. 31, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa espressamente salva «la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana». Tutto ciò fino all'eventuale adeguamento dello Statuto alle norme del nuovo Titolo V della II Parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dallo stesso citato art. 10.

Le questioni di legittimità costituzionale oggetto dei presenti ricorsi, così riconosciuti «procedibili», devono quindi essere esaminate nel merito, alla stregua del sistema costituzionale, anteriore al nuovo Titolo V della Costituzione, vigente al momento della proposizione dei ricorsi. ...]

g) La prassi della promulgazione parziale e quella dell'abrogazione delle norme impugnate nelle decisioni adottate dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione:

Ordinanza n. 339 del 2003 (Chieppa, Contri).

[... *Considerato* che questa Corte ha ritenuto, nella recente sentenza n. 314 del 2003, che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale resta tuttora applicabile, come riconosciuto anche dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale, sostituendo l'art. 31, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa espressamente salva "la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della regione siciliana", tutto ciò fino all'eventuale adeguamento dello Statuto alle norme del nuovo Titolo V della II Parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, recante «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33, concernente 'Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale e in materia di lavori socialmente utili'», è stata promulgata con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni ivi contenute; che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 195 del 2001 e n. 382 e 381 del 2000), deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Sentenza n. 351 del 2003 (Chieppa, Chieppa).

[... 1.– Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1, 3 e 6; 23, 30, comma 6; 31, comma 3; 38, comma 1; 57, comma 34; 58, comma 2; 60, 61, 63, 85, 88, 89, 90, comma 3, 95, comma 1, e 97 del disegno di legge n. 1168 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 aprile 2001, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 51, 81, 97, 120 e 128 della Costituzione ed agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana).

2.– Preliminarmente deve essere confermato che la disciplina delle impugnazioni dei disegni di legge approvati dall'assemblea regionale siciliana resta regolata dall'art. 28 dello statuto speciale per la Regione Siciliana e non invece secondo l'art. 127, nuovo testo, della Costituzione e ciò a dispetto della previsione contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), come affermato da questa Corte con la sentenza n. 314 del 2003.

Infatti il procedimento di impugnazione delle leggi siciliane si caratterizza per la sua singolarità, eccentricità e diversità (presentando natura preventiva e termini assai ristretti ed essendo inoltre promosso dal Commissario dello Stato nella Regione Siciliana residente nel capoluogo regionale), di talché non si presta ad essere graduato in base al criterio adottato dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (sentenza n. 314 del 2003).

3.– La legge siciliana impugnata è stata fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione di tutte le disposizioni censurate (legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 21 del 7 maggio 2001).

È da notare, inoltre, che la legge regionale pubblicata ha pure sanato l'errore di numerazione contenuto nel testo oggetto d'impugnazione da parte del Commissario ricorrente, nel quale mancava l'art. 5. A seguito di tale correzione vi è quindi una sfasatura numerica tra le norme impugnate e quelle pubblicate, ciò che non altera però la sostanza del testo omissivo nella promulgazione; inoltre nell'originario art. 57, comma 34, divenuto art. 56 nel testo pubblicato, è stato eliminato il comma 29, sicché l'impugnato comma 34 è divenuto comma 33. Con ciò risulta, dunque, confermata la mancata promulgazione di tutte le disposizioni già oggetto della impugnazione.

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v. sentenza n. 352 del 1999).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio. ...]

Ordinanza n. 32 del 2004 (Chieppa, Maddalena). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che questa Corte ha ritenuto, nella sentenza n. 314 del 2003, che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo statuto speciale resta tuttora applicabile, come riconosciuto, peraltro, anche dall'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2003, recante "Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio", è stata promulgata (legge regionale 8 settembre 2003, n. 13) con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita

efficacia alle disposizioni ivi contenute;
che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 351 del 2003 e ordinanza n. 339 del 2003), deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 131 del 2004 (Zagrebelsky, Maddalena). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003 è stata promulgata (legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20) con omissione delle parti impugnate, sicché risulta preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni censurate;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 351 del 2003 e ordinanze n. 32 del 2004 e n. 339 del 2003), deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 103 del 2005 (Contri, De Siervo). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21–22 ottobre 2004 è stata successivamente promulgata come legge della Regione siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (*Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum*) con omissione delle parti impugnate, sicché risulta preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni censurate;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo cfr. sentenza n. 351 del 2003 e ordinanze n. 131 e n. 32 del 2004 e n. 339 del 2003), deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 169 del 2005 (Capotosti, Amirante). Non riportata per esteso

[... *Ritenuto* che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 13 agosto 2004 e depositato il successivo 20 agosto, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 23, 51, 81, quarto comma, 97 della Costituzione nonché agli artt. 3, 9 e 12 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 16, 29, 35, 36, 37 e 38 del disegno di legge n. 850–265–338–409–480–498–641–642–660–669–775–779 (Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 226 del 5 agosto 2004 e pervenuto al Commissario stesso il successivo 9 agosto;

OMISSIS

Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la legge impugnata, approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri dell'Assemblea, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, con omissione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato;

che nel corso dell'udienza pubblica sia l'Avvocatura dello Stato sia la Regione siciliana hanno concordemente richiesto a questa Corte l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere;

che tale richiesta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte in materia di promulgazione parziale delle leggi siciliane con omissione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato, deve essere accolta, poiché l'intervenuta pubblicazione parziale va intesa come prova certa della volontà di rinunciare alla successiva promulgazione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato. ...]

Ordinanza n. 293 del 2005 (Capotosti, Maddalena). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 5, 10, 51, 81, comma quarto, 97 e 114 della Costituzione nonché agli articoli 12, 14 e 17 dello statuto speciale, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 4, 11, comma 1, 21, comma 3, limitatamente all'inciso «da registrarsi alla Corte dei conti», 85, 91, 106, 107, 109, 114, 116, 117, 121, 127, commi 27, 28, 34 e 77, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre

2004 (disegno di legge n. 924), recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005"; che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata (come legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17) con omissione di tutte le disposizioni (e parti di testo) oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 32 e n. 131 del 2004; ordinanza n. 169 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 403 del 2005 (Capotosti, Maddalena). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, 11 e 12 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 febbraio 2005 (disegno di legge n. 792), recante "Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico";

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 9 marzo 2005, n. 3, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 32 e n. 131 del 2004; ordinanze n. 169 e n. 293 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 111 del 2006 (Marini, Maddalena). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso – in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione e all'art. 12 dello statuto speciale di autonomia (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana») – questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 3, primo periodo, 5 e 6; 5, comma 1; 14, comma 3, e 19 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 2005 (disegno di legge n. 788–376–550–957), recante «Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti»;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata (G.U. della Regione Siciliana, 16 settembre 2005, n. 39) come legge della Regione Siciliana 15 settembre 2005, n. 10 (Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti), con omissione di tutte le disposizioni e parti di disposizioni oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, ordinanze n. 403, n. 293 e n. 169 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 136 del 2006 (Marini, Cassese). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 9, 3 e 97 della Costituzione nonché agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e), della

delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 9 novembre 2005 (disegno di legge n. 988), recante "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo";
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 29 novembre 2005, n. 15, con omissione della disposizione oggetto di censura;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ordinanze n. 403 e n. 293 del 2005), è cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 147 del 2006 (Marini, Quaranta). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 2005 (disegno di legge n. 151), recante «Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa», censurando tanto l'art. 7, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, quanto l'art. 11, commi 1 e 2, in relazione, invece, agli artt. 3, 32 e 97 della Carta fondamentale;
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 5 maggio 2005, n. 5, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;
che l'intervenuto esaurimento del potere di promulgazione, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate e poi omesse acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);
che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*: ordinanze n. 403, n. 293 e n. 169 del 2005), deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 171 del 2006 (Marini, Mazzella). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 17, comma 3, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1077), recante "Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32";
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 20, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;
che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);
che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 204 del 2006 (Marini, Gallo). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 3, 9, 51, 81, quarto comma, 97, 114, 117, primo comma, lettera o), e secondo comma, della Costituzione, distintamente evocati – della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084), recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», con riguardo agli artt. 6, commi 1, 2, 3 e 4; 8, comma 2; 9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 11; 12; 13, comma 2; 15; 16; 17; 18, commi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 e 20; 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45; 20, commi 16, 17, 18, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 43 e 44; 21, commi 2, 5, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 37; 22, comma 2; 23, commi 7, 11 e 17; 24, commi 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 44; 25, commi 1, 4, 5, 14 e 15; 26, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15; 27, commi 1, 2, 5, 8 e 10; 28, comma 3, «limitatamente ai capitoli 373703 – 377729 – 377720 – 377722 – 377727 – 413311»;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; v. altresì, *ex multis*, ordinanze n. 147 del 2006 e nn. 403, 293 e 169 del 2005);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 231 del 2006 (Marini, Tesauro). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 11 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, recepita, la prima, dagli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e dall'art. 17, commi 10 ed 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera b), della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti";

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 171, n. 147 e n. 111 del 2006);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 309 del 2006 (Bile, Mazzella). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che, con ricorso notificato e depositato presso la cancelleria della Corte il 27 gennaio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114 della Costituzione, dell'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 (quest'ultimo limitatamente agli ultimi due periodi) della delibera legislativa (disegno di legge n. 1095 – stralcio X) adottata dall'Assemblea regionale siciliana, recante «Riproposizione di norme in materia di uffici stampa», nella parte in cui la previsione, ivi contenuta, di un criterio di priorità a vantaggio di coloro che hanno o che abbiano avuto, anche per un breve periodo, rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, appare confliggente con i principi posti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, in considerazione del particolare carattere dell'incarico, compromettendo per la generalità dei soggetti titolari la possibilità di ricoprire gli incarichi in questione, e menoma la potestà dell'ente pubblico di avvalersi delle professionalità, dallo stesso ritenute migliori; e inoltre perché il comma 1, disponendo l'applicazione *tout court* della qualifica di redattore capo e del relativo trattamento economico, previsto per il personale dell'ufficio stampa della presidenza della regione, agli addetti degli uffici corrispondenti presso i comuni, gli enti strumentali della regione, le istituzioni locali e le aziende del servizio, da un canto comprimerebbe l'autonomia organizzativa degli enti locali, imponendo loro maggiori oneri senza indicare o assegnare le risorse con cui farvi fronte, e dall'altro attribuirebbe il trattamento di una qualifica superiore senza subordinarla alla verifica del possesso dei requisiti e della capacità dei destinatari e in assenza del puntuale riscontro della necessità della stessa qualifica;

che, come comunicato dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con nota del 13 febbraio 2006, successivamente all'impugnazione della delibera legislativa (disegno di legge n. 1095 – stralcio X), è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 7, con omissione di tutte le disposizioni e parti di testo oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualsiasi efficacia,

privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; v. altresì, *ex multis*, ordinanze numeri 111, 206, 147 e 171 del 2006);
che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 330 del 2006 (Bile, De Siervo). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell' art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095/stralcio V), recante «Riproposizione di norme in materia di territorio», in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 12, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; v. altresì, *ex multis*, ordinanze n. 204 e n. 147 del 2006 e n. 403, n. 293 e n. 169 del 2005);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 340 del 2006 (Bile, Silvestri). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio I), recante «Riproposizione di norme in materia di concessione di contributi straordinari», limitatamente all'inciso «previo parere della Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana»;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 11, con omissione della disposizione oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*, ordinanze n. 231, n. 204 e n. 171 del 2006);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 347 del 2006 (Bile, Quaranta). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 3; 9; 51; 97; 81, quarto comma; 97; 114; 117, secondo comma, lettera o); 119 Cost., distintamente evocati, nonché in relazione ad «interferenza» nelle materie «diritto civile» e «penale» – della delibera legislativa adottata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio XIII), recante «Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti», ed in particolare degli articoli 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19; 11, commi 1, 2 e 4; 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 13; 14, commi 1 e 3; 15, nella parte in cui consente la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti all'area artistica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 19, commi 1 e 2;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 9 (Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censure;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate

ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; cfr. altresì, *ex multis*, ordinanze numeri 204 e 147 del 2006, numeri 403, 293 e 169 del 2005);
che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 348 del 2006 (Bile, Saulle). Non riportata per esteso

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso del 27 gennaio 2006, depositato il successivo 4 febbraio, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio VI), recante "Riproposizione di norme in materia di turismo";

che, secondo il Commissario dello Stato, l'art. 1, comma 3, violerebbe gli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione, nella parte in cui prevede che nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati possano insediarsi, anche in deroga allo strumento urbanistico, le strutture previste dalla legge della Regione Siciliana 13 marzo 1982, n. 14 (Disciplina dei complessi recettivi all'aria aperta), e dispone che il comune provvede, anche successivamente, a recepire tali strutture in apposita variante allo strumento urbanistico;

che, sempre a parere del ricorrente, anche l'art. 1, comma 4, nella parte in cui consente, per i campeggi esistenti e regolarmente autorizzati, l'esecuzione delle opere previste dalla cennata legge n. 14 del 1982, anche nelle fasce di rispetto del demanio marittimo, dei boschi e dei parchi di cui all'art. 15 della legge della Regione Siciliana 12 giugno 1976, n. 788 – *recte*: n. 78 – (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia), violerebbe gli artt. 3, 9, 97 e 114 della Costituzione;

che, con atto depositato il 7 agosto 2006, il ricorrente ha rinunciato al ricorso in quanto, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 13, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (v., da ultimo, l'ordinanza n. 11 del 2006). ...]

Ordinanza n. 349 del 2006 (Bile, Tesauro). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 20 gennaio 2006, recante "Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio" (disegno di legge n. 1095–stralcio IV);

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 6 febbraio 2006, n. 10 (Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 231, n. 136 e n. 111 del 2006);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 358 del 2006 (Bile, Maddalena). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095 – stralcio II), recante «Riproposizione di norme in materia di variazione di spesa»;

che, successivamente all'impugnazione proposta, la predetta delibera legislativa è stata promulgata (come legge della Regione Siciliana 6 febbraio 2006, n. 8) con omissione del censurato articolo 8;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o

esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., *ex multis*, ordinanze n. 231 e n. 309 del 2006), deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 389 del 2006 (Bile, Gallo). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge nn. 1098-704-809), recante « Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie», in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; v. altresì, *ex multis*, ordinanze nn. 358, 330, 231, 204, 171 e 147 del 2006);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 404 del 2006 (Bile, Bile). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che, secondo il consolidato orientamento della Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (*ex multis*, ordinanze n. 330, n. 309, n. 231 e n. 204 del 2006);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 410 del 2006 (Bile, Mazzella). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 39, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 44, commi 9 e 10, 47, comma 2, 52, 53, 54, 55, 56 e 60, comma 9, secondo periodo, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1107-204-229-247-398-590-1058-1114), recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A. »;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 14, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 229 del 2007 (Bile, Napolitano). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23, comma 2, 24, comma 26, secondo periodo, 28 e 47, della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 28 gennaio 2007 (disegno di legge n. 389), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per

l'anno 2007», in riferimento agli artt. 3, 9, 51, 81, quarto comma, 97, 114 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 8 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;
che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003; ordinanze n. 410, n. 358 e n. 349 del 2006);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 358 del 2007 (Bile, Tesauro). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 9, 11, 97, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 2, comma 2, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 19 aprile 2007, recante «Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007» (disegno di legge n. 513);
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 8 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;
che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 229 del 2007; n. 349 del 2006);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 304 del 2008 (Bile, Saulle). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché dell'art. 14 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 gennaio 2008 (disegno di legge n. 665-721-724), recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008»;
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 6 febbraio 2008, n. 1, con omissione della disposizione oggetto di censura;
che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge, impugnate ed omesse in sede di promulgazione, acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 351 del 2003);
che pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 186 del 2009 (Amirante, Maddalena). Non riportata per esteso

[... *Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto, in relazione agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché in relazione all'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto speciale della Regione Siciliana) e per interferenza nella materia penale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 1, e 4, comma 1, della delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana 23 ottobre 2008, che

approva il disegno di legge n. 103 (Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette);
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 14 novembre 2008, n. 12, con omissione delle parti delle disposizioni oggetto di censura;
che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge, impugnate ed omesse in sede di promulgazione, acquistino o esplicino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanza n. 304 del 2008);
che pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 74 del 2010 (Amirante, Tesauero). Non riportata per esteso

[... Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), in relazione agli artt. 43 e 49 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), nella versione in vigore fino al 30 novembre 2009, questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall'Assemblea nella seduta del 4 dicembre 2008 (disegno di legge n. 240-85-213-256-278-296-299), recante «Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie»;
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2008, n. 22 (Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie), con omissione della disposizione oggetto di censura;
che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 304 del 2008, n. 358 e n. 229 del 2007; n. 389, n. 340 e n. 136 del 2006);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 155 del 2010 (Amirante, Cassese). Non riportata per esteso

[... Considerato che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata (sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 31 dicembre 2009, n. 61) come legge della Regione siciliana 29 dicembre 2009, n. 13 (Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010), con omissione della disposizione oggetto di censura;
che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 358 del 2007, n. 229 del 2007, n. 410 del 2006);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. ...]

Ordinanza n. 161 del 2010 (Amirante, Quaranta). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 12, della delibera legislativa della Regione siciliana, approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 19 dicembre 2008 (disegno di legge n. 328, stralcio I), recante «Interventi finanziari

urgenti per l'occupazione e lo sviluppo»;
che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione siciliana 29 dicembre 2008, n. 25, recante «Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo», con omissione della disposizione oggetto di censura;
che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 74 del 2010; n. 304 del 2008; n. 358 e n. 229 del 2007; n. 389, n. 340 e n. 136 del 2006);
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Ordinanza n. 175 del 2010 (Amirante, Gallo). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 3, 5, 24, 81, terzo e quarto comma, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo e quinto comma, 120 della Costituzione ed agli artt. 14, 15, secondo comma, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), nonché all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) – del comma 3 dell'art. 8, dell'inciso «1 ter» del comma 1 dell'art. 29, dell'art. 34, dell'art. 58, dei commi 2 e 3 dell'art. 61 e dell'art. 77 della delibera legislativa n. 250 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 2009;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 74 del 2010; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 304 del 2008; n. 229 del 2007; n. 410, n. 204 e n. 147 del 2006);
che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Ordinanza n. 183 del 2010 (Amirante, Maddalena). Non riportata per esteso

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe l'art. 2 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea della Regione Siciliana il 10 dicembre 2008 (disegno di legge n. 192), recante «Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale», il quale prevede l'inserimento del personale dell'Ente Acquedotti Siciliani, in liquidazione, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione, con conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta, e l'utilizzazione del personale medesimo presso l'Ente in liquidazione o presso le amministrazioni di altri enti locali o regionali;

che, ad avviso del Commissario dello Stato ricorrente, la norma denunciata violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., per la carenza di comprovate e specifiche esigenze di pubblico interesse e per la natura meramente assistenziale di sostegno all'occupazione, al di fuori dei vincoli del rapporto di pubblico impiego;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 20 dicembre 2008, n. 20, con omissione della disposizione oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 155 e n. 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008 e n. 358 del 2007);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Ordinanza n. 212 del 2010 (Amirante, Cassese). Non riportata per esteso

Considerato che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 1° marzo 2010, n. 10) come legge della Regione Siciliana 26 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina dell'agriturismo in Sicilia), con omissione della disposizione oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 155 e n. 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 358 del 2007, n. 229 del 2007 e n. 410 del 2006);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Ordinanza n. 2 del 2011 (De Siervo, Maddalena). Non riportata per esteso

Considerato che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 maggio 2010, n. 23) come legge della Regione Siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010), con omissione delle disposizioni oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 212, n. 183, n. 175, n. 161, n. 155 e n. 74 del 2010);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Ordinanza n. 57 del 2011 (De Siervo, Gallo). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e all'art. 14, lettera g), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) – delle lettere d), e), f), g) del comma 1 dell'art. 3 e dei commi 5, 6, 7, 8 dell'art. 4 della delibera legislativa n. 568 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 luglio 2010;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 3 agosto 2010, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 212 del 2010; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 183 del 2010, n. 175 del 2010, n. 304 del 2008, n. 229 del 2007 e n. 147 del 2006);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Ordinanza n. 76 del 2011 (De Siervo, Gallo). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto – in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della delibera legislativa n. 336–338 (Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 agosto 2010;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 5 ottobre 2010, n. 20 (Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi

finanziaria), con omissione della disposizione oggetto di censura;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanze n. 175 e n. 74 del 2010; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 304 del 2008 e n. 229 del 2007);
che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Ordinanza n. 166 del 2011 (Maddalena, Gallo). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto – in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione – questione di legittimità degli artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15 del disegno di legge n. 645 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 dicembre 2010;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2010, n. 24 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), con omissione di tutte le disposizioni impugnate;

che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l'istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione Siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall'Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996), ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanze n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 212, n. 183 e n. 175 del 2010);

che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ordinanza n. 251 del 2011 (Quaranta, Mazzella). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto, con riferimento agli artt. 11, 97, 117, secondo comma, lettera l), Cost., questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana 1° marzo 2011, n. 246 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni–contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna);

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 24 marzo 2001, n. 4 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni–contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna), con omissione di tutte le disposizioni impugnate;

che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l'istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione Siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall'Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996), ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanze n. 166, n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 212, n. 183 e n. 175 del 2010.);

che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ordinanza n. 315 del 2011 (Quaranta, Gallo). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione e all'art. 17, lettera f), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) – dell'art. 2, comma 2, della delibera legislativa n. 720 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 maggio 2011;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 7 giugno 2011, n. 10 (Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia), con omissione della disposizione oggetto di censura;

che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l'istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall'Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996), ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 251, n. 226, n. 166, n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Ordinanza n. 316 del 2011 (Quaranta, Criscuolo). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto – in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi secondo, lettera l) e terzo, Cost. – questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della delibera legislativa della Regione siciliana in data 14 giugno 2011, n. 582–590–606 (Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale);

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 14, recante il titolo ora indicato, con omissione dell'articolo oggetto di censura;

che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l'istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall'Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni fra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996) ha, tuttavia, costantemente affermato che, sul piano processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanze n. 251, n.166, n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011; nello stesso senso, ex plurimis: ordinanze n. 212, n. 183 e n. 175 del 2010);

che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ordinanza n. 11 del 2012 (Quaranta, Silvestri). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto – in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione, e agli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia della Regione siciliana – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 14, comma 2, lettera a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6, nonché dell'art. 15 del disegno

di legge n. 719–515–673 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione degli alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 giugno 2011;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione degli alloggi. Disposizioni per il ricovero degli animali), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, come costantemente affermato da questa Corte, la promulgazione parziale del testo approvato dall'Assemblea regionale siciliana realizza «l'esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale», ciò che, sul piano processuale, «preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 166, n. 76, n. 2 del 2011; n. 183 del 2010);

che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ordinanza n. 12 del 2012 (Quaranta, Cassese). Non riportata per esteso

Considerato che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29 ottobre 2011, n. 43) come legge della Regione siciliana 20 luglio 2011, n. 16 (Norme in materia di riserve in favore degli enti locali), con omissione della disposizione oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze nn. 2 e 57 del 2011, nn. 74, 155 e 212 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, nn. 229 e 358 del 2007, n. 410 del 2006);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Ordinanza n. 137 del 2012 (Quaranta, Gallo). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettere e), l) e s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente alle parole «ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione»), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1 dell'art. 39–bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30, recante: «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali»), 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732–672–699–700–713 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 24 novembre 2011, n. 25 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l'istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall'Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996), ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale,

preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanze n. 251 e n. 166 del 2011; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 28, n. 27, n. 12 e n. 11 del 2012);
che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Ordinanza n. 145 del 2012 (Quaranta, Cartabia). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto – in riferimento agli articoli 3, 51, 97, 81 quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1, 2 e 9, 2, 3, 4, 5, 7, comma 2, e 8 del disegno di legge 828–563–824 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), approvato dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 22 dicembre 2011;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 16 gennaio 2012, n. 9 (Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, come costantemente affermato da questa Corte, la promulgazione parziale del testo approvato dall'Assemblea regionale siciliana realizza «l'esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato» dalla medesima Assemblea;

che dunque tale promulgazione sul piano processuale «preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 11 del 2012, n. 166, n. 76, n. 2 del 2011; n. 183 del 2010);

che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Ordinanza n. 157 del 2012 (Quaranta, Carosi). Non riportata per esteso

Considerato che, successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa della Regione siciliana (disegno di legge n. 829), recante «Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco», approvata dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 28 dicembre 2011, è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012, come legge della Regione siciliana 12 gennaio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco), con omissione delle disposizioni oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, il quale viene esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia e conseguentemente fa venir meno l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 11, n. 12, n. 27 e n. 28 del 2012; n. 2 e n. 57 del 2011, n. 74, n. 155 e n. 212 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 229 e n. 358 del 2007, n. 410 del 2006);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Ordinanza n. 228 del 2012 (Quaranta, Gallo). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 23, 51, 81, quarto comma, 97, 117, commi primo, secondo, lettere e), l), m) e s), e terzo, e 120, della Costituzione, nonché agli artt. 14, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) – degli artt. 1, comma 2, 6, commi 3, lettere b) e c), 6, 7, 8, 10, 15, 18, 22, 26, 27, 28, 30 e 34, 8, commi 8, 9, 10, 12 (limitatamente alle parole: «8, 9, 10 e»), 14, 15, 16, 17 e 18, 11, commi 2, 3, lettera a), 4, 12, ultimo periodo, 16, 21, 22, 26, 29 (limitatamente alle parole: «e l'incompatibilità con qualsiasi impiego pubblico»), 35, 42, 57, 61, 82, 83, 84, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109 (limitatamente alle parole: «Qualora il gestore dell'impianto sia cittadino

residente nel territorio regionale o società con sede legale in Sicilia, gli oneri di cui sopra sono ridotti nella misura del 30 per cento»), 112, 113, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 156 e 157 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 801 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 aprile 2012;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 9 maggio 2012, n. 26 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l'istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall'Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996), ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 251 del 2011; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 28, n. 27, n. 12 e n. 11 del 2012);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Ordinanza n. 305 del 2012 (Quaranta, Cassese). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della delibera legislativa del 30 luglio 2012 dell'Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno di legge n. 184-354 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 51 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella Regione), con omissione della disposizione oggetto di censura;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate e omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze nn. 228 e 12 del 2012, nn. 57 e 2 del 2011, nn. 212, 155 e 74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, nn. 358 e 229 del 2007, n. 410 del 2006);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Ordinanza n. 308 del 2012 (Quaranta, Tesauro). Non riportata per esteso

Considerato che, successivamente all'impugnazione, la delibera legislativa della Regione siciliana, recante «Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti» (disegno di legge n. 900 – Norme stralciate), approvata dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 30 luglio 2012, è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n. 41 del 28 settembre 2012, come legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 49 (Norme di modifica alla gestione integrata dei rifiuti), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, il quale viene esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (per tutte, tra le più recenti, ordinanze n. 228, n. 157 e n. 137 del 2012);

che, pertanto, si è determinata la cessazione della materia del contendere.

Ordinanza n. 30 del 2013 (Gallo, Grossi). Non riportata per esteso

Considerato che, successivamente alla impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 settembre 2012, n. 41, S.O. n. 38) come legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 50 (Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia), con omissione integrale dell'impugnato comma 4 dell'articolo 2;

che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, il quale viene esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (da ultimo, ordinanze n. 308 e n. 305 del 2012);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Ordinanza n. 53 del 2013 (Gallo, Tesauro). Non riportata per esteso

Considerato che, successivamente all'impugnazione, nella seduta n. 350 del 22-23 maggio 2012, l'Assemblea regionale ha approvato l'ordine del giorno n. 703 per la pubblicazione della legge con l'omissione delle parti impugnate;

che la delibera legislativa della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 27 aprile 2012 e relativa al disegno di legge n. 898 recante «autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie», è stata quindi pubblicata, nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 8 giugno 2012, n. 23, come legge della Regione siciliana 1° giugno 2012, n. 32 (Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie) con omissione dei capitoli oggetto di censura;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, il quale viene esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (per tutte, tra le più recenti, ordinanze n. 308, n. 228, n. 157 e n. 137 del 2012);

che, pertanto, si è determinata la cessazione della materia del contendere.

Ordinanza n. 84 del 2013 (Gallo, Cartabia). Non riportata per esteso

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di costituzionalità con riferimento all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge della Regione siciliana n. 58 (Norme in materia di personale. Disposizioni contabili), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 dicembre, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

che, successivamente al ricorso, il disegno di legge è stato promulgato e pubblicato come legge della Regione siciliana 22 gennaio 2013, n. 4 (Norme in materia di personale. Disposizioni contabili), con omissione della disposizione impugnata, come rilevato dal Commissario dello Stato con nota depositata nella cancelleria il 12 marzo 2013;

che, in base alla giurisprudenza costante di questa Corte, la promulgazione parziale del testo, con omissione delle disposizioni impugnate, realizza «l'esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato» dalla medesima Assemblea (ordinanza n. 27 del 2012);

che, dunque, tale promulgazione sul piano processuale «preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 228, n. 145 e n. 11 del 2012; n. 166, n. 76 e n. 2 del 2011; n. 183 del 2010);

che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

h) Casi in cui non si è avuta la promulgazione parziale e la Corte ha deciso nel merito o si è pronunciata nel senso dell'inammissibilità (limitatamente ai più recenti):

Sentenza n. 376 del 2004 (Onida, Vaccarella).

289

[... 1.– Con ricorso notificato il 21 novembre 2003, depositato il 1° dicembre 2003 e iscritto al n. 86 del registro ricorsi del 2003, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato il disegno di legge n. 702, dal titolo «Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19», approvato dall'Assemblea regionale siciliana con delibera del 13 novembre 2003, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

1.1.– Il ricorrente rileva che l'atto normativo impugnato – nello stabilire, all'art. 1, che «il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che le condizioni di ineleggibilità dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana sono regolate, sia per ciò che concerne l'individuazione delle singole cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sia per quanto riguarda la disciplina degli aspetti procedurali, dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154» – intende adeguare il regime delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali alla normativa statale di cui alla richiamata legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale), con efficacia retroattiva. Così disponendo, però, il legislatore regionale innoverebbe la disciplina, determinando retroattivamente la eliminazione delle situazioni peculiari previste dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana), sicché il suo intervento non sarebbe qualificabile come legge di interpretazione autentica e, dunque, del tutto impropria sarebbe la definizione contenuta nel titolo del provvedimento legislativo in questione.

OMISSIS

1.– Il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana è infondato. ...]

Sentenza n. 38 del 2007 (Bile, Quaranta).

295

[... 1.– Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana promuove questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi», censurando, in particolare, gli artt. 1, nella parte in cui sostituisce i commi 4 e 5, dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), 2, commi 1, 2 e 3, e 3, per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

Le disposizioni denunciate, già contenute negli artt. 17, 19, commi 4, 25 e 26, nonché nell'art. 21, comma 5, della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005 (disegno di legge n. 1084), recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», erano state omesse in sede di promulgazione; sicché, questa Corte, con l'ordinanza n. 204 del 2006, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto, in merito, dal Commissario dello Stato. Peraltro, a giudizio del ricorrente, le nuove disposizioni previste dalla delibera legislativa approvata il 20 gennaio 2006, continuano, per taluni aspetti, a presentare vizi di costituzionalità, che giustificano la reiterazione della loro impugnazione in questa sede.

In via preliminare, va osservato che la circostanza (fatta presente in udienza dalla difesa della Regione) secondo cui – in attesa della pronuncia di questa Corte – la Regione stessa non ha dato corso, con la necessaria pubblicazione, alla delibera oggetto di impugnazione, deve ritenersi irrilevante agli effetti della ammissibilità del ricorso. Diversa è, infatti, l'ipotesi, che ha formato più volte oggetto di esame, nella quale tale pubblicazione sia stata effettuata, ma con omissione delle norme che abbiano costituito oggetto di ricorso da parte del Commissario dello Stato, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere sul ricorso medesimo (cfr., da ultimo, ordinanze n. 410, n. 404 e n. 389 del 2006). ...]

Sentenza n. 40 del 2007 (Bile, Mazzella).

304

[... 1. – Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 39, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII), recante «Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione».

OMISSIS

2. – Il Commissario dello Stato deduce che le disposizioni ora illustrate ripropongono con alcune modifiche quelle contenute nell'art. 19, comma 15, del disegno di legge n. 1084, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 7 dicembre 2005, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie».

Contro tale disposizione (ed altre contenute nella medesima delibera legislativa) il Commissario dello Stato aveva proposto un ricorso in ordine al quale questa Corte, con ordinanza n. 204 del 2006, ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché la predetta delibera nel frattempo era stata

promulgata come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie) con omissione delle parti impugnate.

Ad avviso del Commissario dello Stato la delibera legislativa oggetto dell'attuale impugnazione non supererebbe i motivi di quella in precedenza proposta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Il ricorrente, però, a sostegno del dedotto contrasto con i predetti parametri costituzionali, si limita a richiamare le argomentazioni svolte nel suo precedente ricorso definito con la citata ordinanza n. 204 del 2006.

Con riferimento a tali parametri, la questione è inammissibile, perché motivata *per relationem*. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in virtù del principio della necessaria autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale, il ricorso in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, ma deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge (si vedano le sentenze n. 139 del 2006, n. 450 del 2005 e n. 384 del 1999). ...]

Sentenza n. 57 del 2007 (Bile, Maddalena).

309

[... 3.1. – La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la delibera legislativa della Regione Siciliana, prospettata dal Commissario dello Stato in riferimento agli articoli 117, secondo comma, e 120 della Costituzione, deve essere dichiarata inammissibile.

Tali parametri sono infatti invocati genericamente. In particolare, per quanto riguarda l'art. 117 della Costituzione, non sono indicati né la materia di competenza legislativa esclusiva statale o quella di competenza legislativa concorrente – là dove in realtà si sia voluto fare riferimento, non al secondo, ma al terzo comma della citata norma costituzionale – che sarebbe lesa dalla delibera legislativa regionale, né i principi fondamentali ai quali la Regione non si sarebbe attenuta. L'art. 120 della Costituzione, poi, è richiamato senza in alcun modo spiegare come la previsione normativa denunciata sia suscettibile di limitare l'attività lavorativa dei non iscritti.

3.2. – Non fondata è la questione di legittimità costituzionale della medesima delibera legislativa sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Deve infatti escludersi che sia configurabile il lamentato vizio di irragionevolezza solo perché – secondo la prospettazione formulata dal Commissario – la delibera legislativa si limita a recare l'istituzione del registro degli amministratori di condominio, prevedendo la facoltà per gli interessati, che abbiano esercitato per almeno due anni tale attività, di iscriversi ad esso, senza dettare la disciplina degli ulteriori e conseguenti aspetti di dettaglio. ...]

Sentenza n. 67 del 2010 (Amirante, Grossi).

316

[... 1. – Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli articoli 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dalla Assemblea regionale nella seduta del 25 novembre 2008, recante «Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio», prospettando il contrasto, quanto all'art. 1, con gli articoli 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, nonché con l'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, e, quanto all'art. 3, comma 2, con l'art. 97 della medesima Carta.

OMISSIS

4. – Le questioni sono entrambe fondate. Va premesso che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la materia nella quale devono essere collocate le discipline relative alla valutazione di impatto ambientale riguarda la tutela dell'ambiente (non espressamente prevista dallo statuto regionale) e rientra, perciò, nell'ambito della previsione di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, «trattandosi di procedure che valutano in concreto e preventivamente la "sostenibilità ambientale"» (da ultimo, le sentenze n. 225 e n. 234 del 2009, nonché la sentenza n. 1 del 2010, anche a proposito di concorso di competenze sullo stesso bene tra Stato e Regioni). L'asserita violazione di tale parametro deve, peraltro, essere esaminata innanzi tutto rispetto alla coesistente presunta violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione (ex multis, la sentenza n. 368 del 2008), prospettata, nella specie, in riferimento al dedotto contrasto con le direttive comunitarie in materia di VIA, a partire dalla direttiva 85/337/CEE e successive modificazioni ed integrazioni. Occorrerà, dunque, preliminarmente verificare se i provvedimenti legislativi oggetto di impugnativa si pongano o meno in linea con il precetto costituzionale che assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della tutela dell'ambiente.

Va altresì ricordato, al riguardo, che la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza», salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrono con quella dell'ambiente (sentenza n. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 2007).

5. – A proposito del ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, può subito osservarsi come il nucleo delle censure dedotte ruoti attorno ad un rilievo senz'altro corretto.

Attraverso la previsione, infatti, di un meccanismo legale che si limita, nella sostanza, ad introdurre una "proroga di diritto" per le autorizzazioni all'esercizio di cave rilasciate dal Distretto minerario, la delibera legislativa impugnata si sostituisce al provvedimento amministrativo di rinnovo, eludendo, quindi, non soltanto l'osservanza della relativa procedura già normativamente prevista, ma anche – e soprattutto – le garanzie sostanziali che quel procedimento mira ad assicurare, nel rispetto degli ambiti di competenza legislativa stabiliti dalla Costituzione (sul punto, la sentenza n. 271 del 2008). Garanzie che, nella specie, riposano, appunto, sulla necessità di verificare se l'attività estrattiva a suo tempo assentita risulti ancora aderente allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della "proroga" o del "rinnovo" del provvedimento di autorizzazione. ...]

Sentenza n. 51 del 2013 (Mazzella, Carosi).

337

1. – Viene all'esame di questa Corte il ricorso n. 114 del 2012, con il quale il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Il Commissario ritiene che il disegno di legge sia costituzionalmente illegittimo sulla base del contenuto del suo articolo 8, il quale disciplina il finanziamento dei programmi operativi in esso contenuti.

OMISSIS

4. – Alla luce del complesso quadro normativo e della descritta fattispecie, la questione posta in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in relazione al divieto, contenuto nella disciplina dei piani di rientro, di estendere il finanziamento a servizi non espressamente previsti dal piano stesso, è fondata.

i) Casi in cui non c'è stata la promulgazione (né totale né parziale) e la Corte ha ritenuto cessata la materia del contendere:

Ordinanza n. 385 del 2006 (Bile, Mazzella).

335

[... *Considerato* che, con ricorso notificato e depositato presso la cancelleria della Corte l'8 novembre 2005, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana, in relazione all'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del disegno di legge n. 1053 del 25 ottobre 2005 dell'Assemblea regionale siciliana (Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori);

che, come comunicato dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con memoria depositata il 14 settembre 2006, **successivamente all'impugnazione la delibera legislativa n. 1053 non è stata promulgata;**

che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata promulgazione della legge impugnata preclude definitivamente la possibilità che la stessa espliciti una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale;

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere. ...]

l) Casi di promulgazione parziale di leggi di altre Regioni (ovviamente prima della riforma del Titolo V della Parte I della Costituzione):

Ordinanza n. 192 del 2002 (Ruperto, Marini).

337

[... Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 6 aprile 2001, depositato il 14 aprile successivo, ha impugnato la delibera legislativa della Regione Calabria, approvata il 15 gennaio 2001 e riapprovata, senza modifiche, a seguito di rinvio, il 19 marzo 2001, recante "Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale" e, in particolare, gli artt. 18, commi 5 e 6, 22 e 25, in riferimento agli artt. 97 e 128 della Costituzione, all'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), all'art. 11 della legge 8 agosto 1995, n. 341 [recte: decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1995, n. 341)], ed agli artt. da 9 a 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999);

OMISSIS

che, successivamente alla proposizione del ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, la delibera legislativa in oggetto è stata promulgata quale legge della Regione Calabria 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale), **con omissione delle disposizioni impuginate;**

che, in data 18 marzo 2002, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso; rinuncia accettata senza alcuna riserva dalla Regione Calabria;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.
...]

m) Sui meccanismi di controllo delle leggi di altre Regioni a Statuto speciale:

Ordinanza n. 377 del 2002 (Ruperto, Zagrebelsky).

340

[... Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta nella seduta del 17 ottobre 2001 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti);
che il procedimento di impugnazione delle delibere legislative della Regione autonoma Valle d'Aosta è regolato dall'art. 31 dello statuto speciale in modo analogo a quello previsto, per le regioni a statuto ordinario, dall'originaria formulazione dell'art. 127 della Costituzione;
che, per effetto della modificazione dell'art. 127 della Costituzione, introdotta dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è stato soppresso il controllo di costituzionalità che, in base al testo originario dello stesso art. 127, il Governo poteva chiedere alla Corte nei confronti della delibera legislativa regionale prima della promulgazione;
che l'art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001 prevede che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di essa si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite";
che, come già ha rilevato in passato e in linea generale questa Corte (sentenza n. 38 del 1957), vi è una stretta correlazione tra le particolari forme e condizioni di autonomia di cui godono le regioni a statuto speciale e le province autonome e le modalità di impugnazione delle leggi regionali;
che la soppressione del meccanismo di controllo preventivo delle leggi regionali, in quanto consente la promulgazione e l'entrata in vigore della legge regionale, anche in pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso prima della citata riforma costituzionale, si traduce in un ampliamento delle garanzie di autonomia rispetto a quanto previsto dall'art. 31 dello statuto speciale della Valle d'Aosta;
che, di conseguenza, la nuova anzidetta disciplina posta dall'art. 127 della Costituzione è applicabile, a norma dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche al procedimento di impugnazione in via principale delle leggi della Regione autonoma Valle d'Aosta;
che pertanto il presente giudizio non può avere ulteriore seguito, non potendo più il controllo di costituzionalità della Corte esercitarsi sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata, salva la facoltà del Governo di impugnare successivamente la legge regionale, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione (sentenza n. 17 e ordinanza n. 65 del 2002);
che il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri deve quindi essere dichiarato improcedibile. ...]

Sentenza n. 533 del 2002 (Ruperto, Mezzanotte).

343

[... 1. – Con i ricorsi n. 25 e n. 28 del 2002 la Regione Veneto e il Governo della Repubblica hanno impugnato l'articolo 44 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002–2004 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2002), concernente i sovracani delle derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. Il Governo ha altresì impugnato l'art. 6 della medesima legge, che riguarda, per diversi aspetti, la disciplina dello stato giuridico degli insegnanti nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano. Nonostante la diversità degli oggetti, si rende necessaria una trattazione congiunta, poiché l'impugnazione statale li chiama in causa entrambi con un unico ricorso.

La Provincia ha proposto diverse eccezioni di inammissibilità, sia con riferimento al ricorso del Governo nel suo complesso, sia con riguardo alle specifiche censure rivolte nel medesimo ricorso agli artt. 6 e 44 della legge n. 19 del 2001, sia infine al ricorso della Regione Veneto che riguarda quest'ultima disposizione. Per prima deve essere esaminata l'eccezione che investe unitariamente, per un profilo formale, l'impugnazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Le altre eccezioni verranno esaminate più oltre, in sede di trattazione delle specifiche censure proposte dal Governo e dalla Regione Veneto.

2. – La Provincia autonoma di Bolzano considera motivo di inammissibilità la mancata allegazione della relazione del Ministro per gli affari regionali al verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2002 concernente la determinazione di proporre ricorso. Nonostante che l'Avvocatura

dello Stato abbia depositato in udienza pubblica l'anzidetta relazione, la difesa della Provincia di Bolzano ha dichiarato di insistere nell'eccezione, che deve dunque essere esaminata.

In base all'art. 55 dello statuto speciale per il Trentino–Alto Adige il controllo sulle leggi della Regione o delle Province autonome aveva natura preventiva e, al pari di quello di cui all'art. 127 della Costituzione per le Regioni ad autonomia ordinaria, era strutturato in due fasi: quella del rinvio della delibera legislativa al Consiglio regionale o provinciale e quella, successiva ed eventuale, della proposizione della questione di legittimità costituzionale. Nella giurisprudenza di questa Corte si era consolidato l'orientamento secondo il quale i motivi del ricorso dovevano essere gli stessi che sorreggevano l'atto governativo di rinvio. Questo poteva bensì esternarli succintamente, ma comunque in maniera tale da consentire alla Regione di conoscere le censure mosse dal Governo onde poter assumere le necessarie determinazioni politiche in sede di riesame e di riapprovazione della legge regionale (da ultimo, sentenze n. 135 del 2001; n. 569 del 2000; n. 194 del 1997; n. 29 del 1996 e n. 384 del 1994). Ma con l'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che ha sostituito integralmente il predetto art. 127, il controllo di legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni a statuto ordinario ha mutato natura: da preventivo qual era è divenuto successivo ed ha oggi ad oggetto leggi già promulgate e pubblicate.

L'art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001 stabilisce che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le innovazioni apportate con tale legge al titolo V della parte seconda della Costituzione si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. E poiché il mutamento introdotto con la sostituzione dell'art. 127, nel sopprimere un controllo politico sull'esercizio della potestà legislativa delle Regioni, realizza senz'altro una forma di autonomia più ampia di quella riconosciuta alla Regione Trentino–Alto Adige e alle Province autonome dal menzionato art. 55, quest'ultimo deve ritenersi superato, trovando oggi applicazione anche per esse la disciplina posta per le Regioni ad autonomia ordinaria (nello stesso ordine di idee e con analogo percorso argomentativo, per quanto riguarda l'impugnazione delle leggi della Regione Valle d'Aosta, ordinanza n. 377 del 2002, e implicitamente, per la Regione Friuli–Venezia Giulia, ordinanza n. 65 del 2002). Del resto, tanto la Provincia autonoma di Bolzano, procedendo alla promulgazione e pubblicazione della legge, quanto lo Stato, proponendo il presente ricorso, hanno dato per presupposto l'intervenuto superamento della disciplina statutaria in tema di controllo delle leggi provinciali.

Ebbene, la soppressione della fase di rinvio ha fatto venire meno la finalità alla quale era preordinata la previa esternazione, in sede politica, dei motivi della impugnazione. Nell'attuale sistema di controllo il carattere politico della scelta di impugnare resta, ma nei confronti delle Regioni e delle Province autonome si esaurisce nell'onere di indicare le specifiche disposizioni che si ritiene ne eccedano la competenza, potendo essere rimessa all'autonomia tecnica della Avvocatura generale dello Stato anche l'individuazione dei motivi di censura. Né può sostenersi che le Regioni o le Province ne subiscano una limitazione del diritto di difesa, in quanto il *thema decidendum* è fissato dal ricorso e dai motivi in esso contenuti ed è solo su questi che può svolgersi il contraddittorio. Ora, nel caso di specie, nel verbale della riunione del Consiglio dei ministri, ritualmente depositato, sono chiaramente identificate le disposizioni che il Governo intende impugnare: non è riscontrabile in esso la carenza della quale sola la Provincia si sarebbe potuta dolere. L'eccezione deve essere pertanto respinta. ...]

VI. DOTTRINA

a) Sull'ordinanza n. 114 del 2014, con la quale la Corte si è autorimessa la q.l.c. dell'art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953:

F. GIUFFRÈ', *Verso la fine della giustizia costituzionale "alla siciliana" (Commento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 114 del 7 maggio 2014, in www.federalismi.it, 14 maggio 2014.* 360

G. MOSCHELLA, A. RUGGERI, *Disapplicazione, in nome della clausola di maggior favore, delle norme dello statuto siciliano relative all'impugnazione delle leggi regionali ed effetti sui ricorsi pendenti, in www.giurcost.org.* 372

A. RUGGERI, *Colpi di maglio della Consulta sul meccanismo di controllo delle leggi siciliane ("a prima lettura" di Corte cost. n. 114 del 2014)*, in www.giurcost.org. 378

b) Sul meccanismo di impugnazione delle leggi regionali siciliane prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione:

V. ANDRIOLI, *Corte costituzionale e Alta Corte per la Regione siciliana*, in *Giur. cost.*, 1956, pp. 1218 ss., ed ora in Id., *Studi sulla giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 194 ss. 382

V. ANDRIOLI, *Controllo preventivo sugli atti della Regione siciliana, aventi forza di legge*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, pp. 438 ss., ed ora in Id., *Studi sulla giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 201 ss. 389

V. ANDRIOLI, *Sull'impugnazione delle leggi approvate dall'Assemblea siciliana alla Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 1957, I, pp. 1724 ss., ed ora in Id., *Studi sulla giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 216 ss. 404

V. ANDRIOLI, *Controllo preventivo della Corte costituzionale sulle leggi siciliane*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, pp. 617 ss., ed ora in Id., *Studi sulla giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 222 ss. 410

V. ANDRIOLI, *Ancora sull'impugnativa delle leggi approvate dall'Assemblea siciliana alla Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 1957, I, pp. 1892 ss., ed ora in Id., *Studi sulla giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 234 ss. 422

C. AUSIELLO ORLANDO, A. DEDIN, N. GAETA, G. GUARINO, P. VIRGA, *Promulgazione e pubblicazione delle leggi siciliane in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale*, in *Riv. amm.*, 1961, pp. 305 ss. 426

G(IORGIO). AZZARITI, *Il controllo preventivo di legittimità delle leggi regionali nel disegno costituzionale e nella sua attuazione pratica*, in *Giur. cost.*, 1982, pp. 796 ss. 434

P. BERRETTA, *Il Presidente della Regione Siciliana giudice della costituzionalità delle leggi regionali?*, in *Giur. cost.*, 1983, pp. 1045 ss. (nota a commento delle sentenze n. 13 e 54 del 1983) 446

R. BORRELLO, *L'Alta Corte per la Regione siciliana si riaffaccia fugacemente sulla scena come "Il fu Mattia Pascal"*, in *Giur. cost.*, 2001, pp. 2639 ss. 457

L. CAPONETTI, *Lo Statuto della Regione siciliana nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 545 del 1989 sull'impugnativa delle leggi statali da parte del Commissario dello Stato*, in *Quad. reg.*, 1990, pp. 985 ss. (nota a commento della 466

- sentenza n. 545 del 1989)
- A. CIANCIO, *L'impugnazione delle leggi statali da parte del Commissario dello Stato nella Regione Sicilia*, in Aa.Vv., *Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi*, a cura di V. Angiolini, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 425 ss. **481**
- V. CRISAFULLI, *Controllo preventivo e controllo successivo sulle leggi regionali siciliane*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1956, pp. 654 ss. **496**
- V. CRISAFULLI, *Ancora in tema di controllo preventivo sulle leggi regionali siciliane*, in *Giur. cost.*, 1961, pp. 584 ss. **525**
- F. DAL CANTO, *Il controllo sulle leggi siciliane oltre la cessazione della materia del contendere*, in *Giur. cost.*, 1996, pp. 1952 ss. (nota a commento della sentenza n. 127 del 1996) **532**
- A. D'ATENA, *Dalla "costituzionalizzazione" alla "dissoluzione" dello statuto siciliano. Riflessioni sull'elaborazione giurisprudenziale del primo ventennio*, in ID., *Costituzione e Regioni. Studi*, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 361 ss. **542**
- C. ESPOSITO, *Corte costituzionale e Alta Corte per la Regione Siciliana*, in *Giur. cost.*, 1956, pp. 1225 ss. **562**
- G. LA BARBERA, *Lineamenti di diritto pubblico della Regione Siciliana*, III ed., Flaccovio editore, Palermo, 1975, pp. 435 ss. **571**
- S. MABELLINI, *La promulgazione parziale nei rapporti tra Stato e Regioni: problematiche vecchie e nuove nella prospettiva delle riforme costituzionali*, in *Giur. cost.*, 2000, pp. 3378 ss. **594**
- S. MANGIAMELI, *Promulgazione parziale di una legge siciliana retroattiva, in materia urbanistica*, in *Giur. cost.*, 1979, pp. 972 ss. **602**
- S. MANGIAMELI, *La cessazione della materia del contendere tra "promulgazione parziale" ed "abrogazione" delle leggi regionali*, in *Giur. cost.*, 1995, pp. 545 ss. (nota a commento della sentenza n. 64 del 1995) **618**
- C. MORTATI, *Corte costituzionale e Alta Corte per la Regione Siciliana*, in *Giur. cost.*, 1956, pp. 1243 ss. **625**
- G. PALMERI, F. NICOSIA, *Garanzie di tempestività nel controllo delle leggi della Regione siciliana*, in Aa.Vv., *Corte Costituzionale e Regioni*, Atti del Convegno di Genova, 14–16 maggio 1987, Esi, Napoli, 1988, pp. 303 ss. **635**
- G. PALMERI, C. TRAMONTANA, *Ancora in tema di promulgazione parziale di leggi regionali*, in *Le Regioni*, 1983, pp. 486 ss. (nota alla sentenza n. 13 del 1983) **642**
- E. ROSSI, *Corte costituzionale e Regione Sicilia: una partita a scacchi verso la conclusione?*, in *Le Regioni*, 1996, pp. 960 ss. (nota alla sentenza n. 127 del 1996) **655**

- E. ROSSI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale*, 667
in Aa.Vv., *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1996–1998)*, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 275 ss.
- A. SAITTA, *Reiterazione dei decreti–legge e poteri del Commissario dello Stato presso la Regione siciliana in due recenti pronunce della Corte costituzionale*, in *Le Regioni*, 1991, pp. 43 ss. (nota a commento delle sentenze n. 544 e n. 545 del 1989) 682
- C. SALAZAR, *Il trucco c'è ... e si vede! Vita, morte e resurrezione delle leggi regionali siciliane tra impugnazione, promulgazione parziale e abrogazione*, in *Giur. cost.*, 1996, pp. 1104 ss. (nota a commento della sentenza n. 127 del 1996) 720
- C. SALAZAR, *Ancora in tema di leggi regionali siciliane impugnate, abrogate e riapprovate, ovvero: può il legislatore essere ... «mobile qual piuma al vento»?* , in *Giur. cost.*, 1996, pp. 1826 ss. (nota a commento della sentenza n. 205 del 1996) 729
- F. SANTORO–PASSARELLI, *Promulgazione e controllo di costituzionalità delle leggi regionali siciliane*, in *Giur. it.*, 1954, I, cc. 337 ss. 737
- G. SCACCIA, *Promulgazione parziale e procedimento di controllo delle leggi siciliane: riflessioni in margine alla sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 1996*, in *Giur. it.*, 1997, I, cc. 192 ss. (nota a commento della sentenza n. 205 del 1996) 739
- G. SILVESTRI, *Il controllo dello Stato sulle leggi della Regione Siciliana*, in *Nomos*, 1991, pp. 81 ss. 745
- G. SILVESTRI, *Commento allo Statuto della Sicilia*, in A. PIZZORUSSO, R. TARCHI, P. COSTANZO, R. ROMBOLI, G. SILVESTRI, P. PINNA, P. CARROZZA, M. BERTOLISSI, P. LOTITO, O. ROSELLI, S. PANIZZA, *Disposizioni transitorie e finali I–XVIII. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948–1993)*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli–Foro it., Bologna–Roma, 1995, pp. 347 ss. 755
- F. TERESI, *Un caso anomalo (e discutibile) di cessazione della materia del contendere in sede di sindacato di costituzionalità di leggi regionali siciliane*, in *Foro amm.*, 1982, pp. 2020 ss. (nota a commento della sentenza n. 142 del 1981) 758
- F. TERESI, *Regione Sicilia*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, pp. 386 ss. 762
- G. VOLPE, *Dalla promulgazione parziale all'abrogazione parziale delle leggi siciliane: il Presidente della Regione come «legislatore negativo»*, in *Le Regioni*, 1983, pp. 475 ss. (nota alla sentenza n. 13 790

del 1983)

c) Sul meccanismo di impugnazione delle leggi regionali siciliane dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ed in particolare sulla sentenza n. 314 del 2003:

- M. BARBERO, *Brevi note alla sentenza della Corte costituzionale n. 314/2003 in tema di controllo sulle leggi della Regione Sicilia*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2003 (nota a commento della sentenza n. 314 del 2003) **800**
- F. BENELLI, *Lunga vita o giorni contati per il meccanismo di impugnazione delle leggi siciliane?*, in *Giur. cost.*, 2003, pp. 3043 ss. (nota a commento della sentenza n. 314 del 2003) **802**
- F. DAL CANTO, E. ROSSI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale*, in *Aa.Vv., Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002–2004)*, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 241 ss. **809**
- F. DAL CANTO, E. ROSSI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale*, in *Aa.Vv., Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005–2007)*, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 298 ss. **811**
- G. DI COSIMO, *Nuova disciplina del controllo sulle leggi regionali. Il caso delle Regioni a statuto speciale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2/2002, pp. 355 ss. **814**
- E. GIANFRANCESCO, *L'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed i controlli nelle regioni ad autonomia speciale*, in *Giur. cost.*, 2002, pp. 3312 ss. (nota a commento dell'ordinanza n. 377 del 2002) **832**
- S. ILLARI, *La Corte costituzionale in equilibrio tra continuità e discontinuità nell'opera di adeguamento dell'ordinamento alla riforma del Titolo V*, in *Giur. cost.*, 2002, pp. 4399 ss. (nota a commento della sentenza n. 533 del 2002) **843**
- T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, *Lineamenti di diritto regionale*, VIII ed., Giuffrè, Milano, 2008, pp. 307 ss. **854**
- C. PADULA, *L. cost. n. 3/2001 e statuti speciali: dal confronto fra norme ad (mancato) confronto fra «sistemi»*, in *Le Regioni*, 2004, pp. 682 ss. (nota a commento della sentenza n. 314 del 2003) **859**
- A. RAUTI, *Il controllo sulle leggi delle Regioni a Statuto speciale fra "condizioni più ampie di autonomia" e novità introdotte dalla legge "La Loggia"*, in *Federalismi.it*, 6/2003. **869**
- E. ROSSI, *Il controllo di costituzionalità della legge regionale siciliana dopo le modifiche dell'articolo 127 della Costituzione*, in *Aa.Vv., La specialità siciliana dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, Atti del seminario di Palermo, 15 aprile 2002, a cura di G. Verde, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 61 ss. **889**

- E. ROSSI, *Il procedimento di controllo delle leggi delle Regioni speciali dopo la legge cost. n. 3/2001*, in *Le Regioni*, 2003, pp. 298 ss. 930
- E. ROSSI, *La Sicilia resta un'isola (anche giuridicamente). Il procedimento di controllo delle leggi siciliane resiste alla riforma dell'art. 127 Cost.*, in *Giur. cost.*, 2003, pp. 3032 ss. (nota a commento della sentenza n. 314 del 2003) 940
- A. RUGGERI, *Il controllo sulle leggi siciliane e il "bilanciamento" mancato (nota a Corte cost. n. 314 del 2003)*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2003. (nota a commento della sentenza n. 314 del 2003) 951
- A. RUGGERI, *La legge La Loggia e le Regioni ad autonomia differenziata, tra "riserva di specialità" e clausola di maggior favore*, in ID., *"Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti*, VII, 2, Studi dell'anno 2003, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 359 ss. 955
- A. RUGGERI, *In tema di ricorsi della Regione siciliana contro leggi statali, ovverosia di applicazioni tacite ed immotivate (ma giuste) della clausola di maggior favore*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2007. 1028
- A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, V ed., Giappichelli, Torino, 2014, pp. 269 ss. 1031
- C. SALAZAR, *L'ord. n. 385 del 2006 della Corte Costituzionale: tutto è cambiato nel giudizio in via principale perchè nulla cambi nel controllo sulle leggi regionali siciliane?*, in *Giur. cost.*, 2006, pp. 4035 ss. (nota a commento dell'ordinanza n. 385 del 2006) 1033
- G. SCALA, *Il controllo di costituzionalità delle leggi in Sicilia dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in G. VERDE, G. SCALA, *Legislazione regionale siciliana e controllo di costituzionalità*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 119–150 e 169–200. 1042
- F. TERESI, *La inaspettata cristallizzazione del sistema di sindacato costituzionale delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale in una discutibile sentenza della Corte costituzionale*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2003. (nota a commento della sentenza n. 314 del 2003) 1106
- N. VICECONTE, *La Corte costituzionale «salva» il sistema d'impugnazione delle leggi regionali siciliane*, in *Giur. cost.*, 2003, pp. 3969 ss. (nota a commento della sentenza n. 314 del 2003) 1111
- d) Sulla promulgazione delle leggi (con particolare riguardo alla promulgazione parziale delle leggi siciliane):**
- S.M. CICONETTI, *Promulgazione e pubblicazione delle leggi*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 100 ss. 1121

e) Sulla promulgazione parziale delle leggi di altre Regioni:

A. PUBUSA, *La promulgazione parziale delle leggi regionali in Sardegna*, in *Le Regioni*, 1986, pp. 55 ss. 1148

A. SACCOMANNO, *Nota redazionale*, in *Giur. cost.*, 2002, pp. 1511 ss. (nota all'ordinanza n. 192 del 2002) 1156

f) Sul Commissario del Governo nelle Regioni ordinarie ed in particolare sul Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana:

P. VIRGA, *Commissario del Governo nelle regioni*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, pp. 855 ss. 1159

g) Sul Commissario del Governo e sul Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie (istituito dalla legge n. 131 del 2003):

G. D'AMICO, *Commissario del Governo*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 1030–1038. 1167